
Manuale dei procedimenti
gestiti dal S.U.A.P.

Schede descrittive
delle attività economiche

INDICE

1	Introduzione	pag. 5
2	Procedimenti amministrativi di competenza del SUAP	
2.1	Procedimenti soggetti a SCIA	pag. 8
2.2	Procedimenti soggetti ad autorizzazioni, licenze e simili	pag. 14
3	Procedimenti: descrizione attività	
3.1	Attività artigianali di servizi alla persona	
3.1.1	Iniziare l'attività di acconciatore	pag. 17
3.1.2	Subentrare nell'attività di acconciatore	pag. 21
3.1.3	Modificare l'attività di acconciatore (trasferimento sede, variazioni attività, sospensione e/o ripresa, cessazione)	pag. 25
3.1.4	Iniziare l'attività di estetista	pag. 27
3.1.5	Subentrare nell'attività di estetista	pag. 31
3.1.6	Modificare l'attività di estetista (trasferimento sede, variazioni attività, sospensione e/o ripresa, cessazione)	pag. 35
3.2	Attività soggette a licenza di Pubblica Sicurezza	
3.2.1	Iniziare l'attività di agenzia d'affari	pag. 37
3.2.2	Iniziare l'attività di commercio di cose antiche o usate con/senza valore storico-artistico	pag. 40
3.2.3	Iniziare l'attività di direttore o istruttore di tiro	pag. 43
3.2.4	Iniziare l'attività di facchino	pag. 46
3.2.5	Effettuare uno spettacolo, un trattenimento o una rappresentazione teatrale e/o cinematografica temporanea	pag. 49
3.2.6	Aprire una sale giochi	pag. 53
3.2.7	Installare videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	pag. 56
3.3	Esercizi commerciali e forme speciali di vendita	
3.3.1	Aprire un esercizio di vicinato	pag. 60
3.3.2	Ridurre e/o ampliare la superficie di un esercizio di vicinato	pag. 64
3.3.3	Subentrare in un esercizio di vicinato	pag. 66
3.3.4	Trasferire un esercizio di vicinato	pag. 70
3.3.5	Effettuare una vendita di liquidazione in un esercizio commerciale	pag. 72
3.3.6	Effettuare una vendita promozionale in un esercizio commerciale	pag. 74
3.3.7	Effettuare una vendita di fine stagione (saldi)	pag. 75
3.3.8	Effettuare una vendita sottocosto	pag. 76
3.3.9	Chiudere il negozio per ferie	pag. 78
3.3.10	Cessare l'attività di un esercizio di vicinato	pag. 79
3.3.11	Aprire, ampliare, trasferire una media struttura di vendita	pag. 80
3.3.12	Subentrare, ridurre la superficie, cessare l'attività di una	

media struttura di vendita	pag.	85
3.3.13 Aprire, ampliare, trasferire una grande struttura di vendita	pag.	90
3.3.14 Subentrare, ridurre la superficie, cessare l'attività di una grande struttura di vendita	pag.	96
3.3.15 Iniziare un'attività di commercio al dettaglio tramite forme speciali di vendita	pag.	101
3.3.16 Iniziare un'attività di vendita di quotidiani e periodici	pag.	106
3.4 Commercio su aree pubbliche		
3.4.1 Iniziare l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante	pag.	110
3.4.2 Subentrare nell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante	pag.	114
3.4.3 Iniziare l'attività di commercio su area pubblica su posteggio	pag.	118
3.4.4 Subentrare nell'attività di commercio su area pubblica su posteggio	pag.	122
3.5 Imprenditori agricoli		
3.5.1 Effettuare una vendita diretta di prodotti ricavati per coltura o allevamento dalla propria azienda	pag.	126
3.5.2 Effettuare una vendita diretta di prodotti ricavati per coltura o allevamento dalla propria azienda in posteggio su area pubblica	pag.	129
3.5.3 Aprire un'attività agrituristica	pag.	131
3.6 Manifestazioni di sorte locali		
3.6.1 Organizzare una lotteria, una tombola, una pesca o un banco di beneficenza	pag.	134
3.7 Pubblici Esercizi e Circoli privati		
3.7.1 Aprire un pubblico esercizio (bar, ristorante e simili)	pag.	138
3.7.2 Comunicare una variazione dell'attività di pubblico esercizio	pag.	144
3.7.3 Subentrare in un pubblico esercizio	pag.	146
3.7.4 Trasferire un pubblico esercizio	pag.	152
3.7.5 Comunicare l'orario di un pubblico esercizio	pag.	155
3.7.6 Svolgere un piccolo intrattenimento musicale (concertino-piano bar) nel pubblico esercizio	pag.	156
3.7.7 Installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito nel pubblico esercizio	pag.	158
3.7.8 Installare una TV satellitare o pay TV nel pubblico esercizio	pag.	160
3.7.9 Occupare il suolo pubblico con tavoli, sedie, fioriere, tende, ombrelloni o simili	pag.	162
3.7.10 Somministrare alimenti e bevande in un circolo privato	pag.	164
3.8 Attività Ricettive		
3.8.1 Aprire o subentrare in una struttura ricettiva alberghiera	pag.	168
3.8.2 Iniziare l'attività di affittacamere	pag.	173
3.8.3 Iniziare l'attività di Bed and Breakfast (B&B)	pag.	176
3.8.4 Altre attività ricettive non alberghiere	pag.	179

3.8.5 Iniziare l'attività ricettive all'aria aperta	pag. 182
3.9 Spettacoli viaggianti	
3.9.1 Installare temporaneamente un circo	pag. 185
3.9.2 Installare temporaneamente uno spettacolo viaggiante (attrazione)	pag. 188
3.9.3 Ottenere la registrazione ed il codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante	pag. 191
3.10 Taxi, noleggi e rimesse	
3.10.1 Iniziare l'attività di noleggio con conducente	pag. 193
3.10.2 Subentrare nell'attività di noleggio con conducente	pag. 196
3.10.3 Iniziare l'attività di noleggio con conducente a mezzo autobus	pag. 199
3.10.4 Iniziare l'attività di taxista	pag. 204
3.10.5 Subentrare nell'attività di taxista	pag. 206
3.10.6 Iniziare l'attività di noleggio senza conducente	pag. 208
3.10.7 Iniziare l'attività di rimessa veicoli	pag. 211
3.11 Attività produttive di altro genere	
3.11.1 Attività industriali ed artigianali in genere	pag. 214
3.11.2 Richiedere il nulla osta per la chiusura per ferie di una tabaccheria	pag. 217
3.11.3 Esercitare l'attività funebre	pag. 218
3.12 Manifestazioni fieristiche	
3.12.1 Effettuare una manifestazione fieristica	pag. 221
3.12.2 Richiedere l'attribuzione o la conferma della qualifica per una manifestazione fieristica	pag. 223
3.13 Ascensori e Montacarichi	
3.13.1 Mettere in esercizio un nuovo ascensore e/o montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili	pag. 226
3.13.2 Mantenere in esercizio un ascensore e/o montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili o comunicarne gli aggiornamenti	pag. 229
3.14 Impianti di distribuzione di carburanti	
3.14.1 Aprire un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico	pag. 231
3.14.2 Aprire un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato	pag. 235

1 Introduzione

Che cos'è il SUAP?

Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP):

- è il soggetto pubblico di riferimento territoriale competente in materia di tutte le procedure inerenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di attività economiche, ovvero qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio;
- è l'unico interlocutore di chi svolge o intende intraprendere attività economiche sul territorio comunale.

A chi si rivolge

Lo Sportello si rivolge:

- a cittadini, enti, società, cooperative ecc. interessati alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi destinati ad attività economiche;
- ai tecnici, ai professionisti e alle agenzie che assistono cittadini e imprese.

Lo Sportello Unico gestisce tutte le istanze/SCIA inerenti le attività economiche, nonché gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia relativi a tali attività. Opera essenzialmente in modalità di "cabina di regia", offrendo al cittadino un unico punto di riferimento con il Comune, ma affidando l'istruttoria delle pratiche ai singoli uffici ed enti, verificandone e coordinandone l'attività.

Nello specifico lo Sportello Unico:

- fornisce informazioni, modulistica e documentazione per la presentazione delle richieste/SCIA;
- pre-istruisce le pratiche e avvia il procedimento;
- trasmette le pratiche agli enti esterni e agli uffici comunali competenti e ne acquisisce pareri, autorizzazioni, concessioni;
- fornisce informazioni sullo stato delle pratiche, sia agli intestatari che ai soggetti portatori di interessi diffusi. L'accesso alle informazioni è garantito sia in modalità tradizionale, mediante la pubblicazione degli avvisi di procedimento all'Albo pretorio comunale e attraverso le informazioni fornite dagli addetti allo Sportello; sia in modalità telematica, mediante la pubblicazione sul sito Web dello Sportello Unico del Comune dell'elenco dei procedimenti attivati. In particolare l'intestatario di una richiesta/SCIA può verificare lo stato della propria pratica direttamente allo Sportello Unico, o, in qualsiasi momento, attraverso la consultazione diretta (via Web) di un archivio informatico;
- convoca le conferenze dei servizi fra gli enti terzi;
- chiude il procedimento rilasciando l'atto unico finale laddove quest'ultimo si concluda positivamente.

Finalità generali

- assicurare una risposta unica e tempestiva alle istanze/SCIA presentate, in luogo di tutti gli uffici e le amministrazioni coinvolte nel procedimento;

- favorire la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti;
- rispondere ai criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse;
- rappresentare un punto di raccordo per tutti i servizi comunali interessati al rilascio di autorizzazioni nelle materie di competenza dello Sportello, per gli enti esterni coinvolti nel procedimento e per gli utenti;
- promuovere e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio.

Funzioni

Lo Sportello Unico per le attività produttive esercita funzioni di carattere:

1. amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
2. informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere.

1. Funzione amministrativa

È compito dello Sportello Unico:

- gestire in forma unitaria i procedimenti amministrativi concernenti la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione e riattivazione di attività economiche e rilasciare il provvedimento Unico conclusivo del procedimento;
- curare l'attivazione e il coordinamento degli endoprocedimenti al fine di assicurare il rispetto dei tempi, fornendo all'interessato precise indicazioni circa i provvedimenti necessari, le relative domande da produrre e la documentazione da presentare. Il SUAP ha la responsabilità dell'intero procedimento, a partire dalla presentazione dell'istanza/SCIA da parte dell'imprenditore fino al rilascio dell'eventuale atto conclusivo di assenso o di diniego;
- svolgere attività di controllo e attività di organizzazione e gestione degli archivi, anche informatici.

2. Funzione informativa e di orientamento

È compito dello Sportello Unico:

- curare gli aspetti informativi relativi ai procedimenti amministrativi gestiti ed orientare gli utenti, fornendo loro le indicazioni operative necessarie per l'avvio delle procedure di autorizzazione e assisterli nell'intero iter procedimentale;
- garantire accesso, anche telematico, alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di propria competenza;
- garantire la trasparenza delle procedure attraverso la gestione di archivi ad accesso telematico ad uso degli utenti sia in qualità di intestatari di istanze sia di soggetti portatori di interessi diffusi.

Gestione informatizzata

Per rispondere alle nuove esigenze e garantire un intervento rapido e tempestivo il SUAP è gestito in modalità completamente informatizzata e la presentazione telematica delle pratiche è attualmente l'unica modalità ammessa.

Procedure

I procedimenti previsti dalla normativa sono tutti quelli che hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi attraverso la presentazione di:

- SCIA (segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed all'art. 5 del DPR n. 160/2010), c.d. "procedimento automatizzato";

- ISTANZA (domanda di autorizzazione, licenza, nulla osta, definiti come "procedimento ordinario" dall'art. 7 del DPR n. 160/2010).

2 Procedimenti amministrativi di competenza del SUAP

2.1 Procedimenti soggetti a SCIA

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in Campania era precedentemente conosciuta come DIAP - è la “dichiarazione” che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli Enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la “dichiarazione” dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici e degli organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni relativamente al possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, devono anche essere allegati tutti gli elaborati tecnici e planimetrici. E’ importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento telematico, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle eventuali dichiarazioni mendaci.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di competenza, esclusivamente con modalità telematica certificata, è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata, appositamente predisposti dalla Regione Campania (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011) o dai Comuni (per le attività non contemplate nella modulistica regionale).

Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica a varie tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA (modello regionale) deve essere presentata utilizzando:

- il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
- il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali.

Ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive contraddistinte con i numeri 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività). Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.

Quando occorre presentarla

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività oppure il giorno stesso dell'inizio dell'attività (o del verificarsi dell'evento); la sua presentazione - avvenuta in modo corretto e completo - costituisce titolo necessario e sufficiente per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o per consentire una sua modifica.

Chi deve sottoscriverla

Sottoscrive la SCIA il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante dell'impresa societaria ubicata sul territorio del Comune di competenza.

Come e a chi deve essere presentata

In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla nuova modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello SUAP (neanche in caso di invio per posta o per fax).

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al registro imprese.

Diversi sono i canali che si possono utilizzare affinché una pratica SCIA possa essere considerata "inviata telematicamente":

- in modalità assistita, tramite il proprio professionista/associazione di categoria, che dovrà utilizzare la piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Campania, denominata M.U.T.A., per tutti i procedimenti ivi previsti (o altra analoga piattaforma informatica).
- autonomamente ("PEC to PEC").

Per utilizzare questa modalità occorre pertanto dotarsi:

- di una casella di posta PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori)
- di un dispositivo o smart-card di firma digitale forte (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tale dispositivo).

Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte, ma va ricordato che, oltre all'assistenza da prestare all'impresa nelle fasi di compilazione e successiva presentazione telematica della pratica SCIA, è prevista - in aggiunta agli altri specifici allegati - la trasmissione dell'apposita procura scaricabile dal sito della Regione Campania conferita dall'impresa cliente.

Risposte telematiche del SUAP

Lo Sportello SUAP con l'avvenuto inoltro della pratica rilascia:

- immediatamente, una ricevuta di avvenuta consegna dalla casella PEC del SUAP;
- dopo l'istruttoria formale, una ricevuta di pratica protocollata e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o responsabile SUAP riportante i dati dell'ufficio ricevente, l'oggetto della comunicazione, gli estremi del responsabile del procedimento, gli estremi di protocollazione.

Lo Sportello SUAP indirizzerà l'apposita ricevuta alla casella PEC espressamente indicata dall'interessato.

Attività produttive a cui si applica l'istituto della SCIA

Secondo una prima nota della Regione Campania (prot. D1.2011.2356 del 16 marzo 2011) "art. 19 Legge n. 241/1990: la segnalazione certificata di inizio attività – Prime indicazioni applicative", sono soggette a SCIA i seguenti procedimenti aventi ad oggetto le attività economico-produttive:

ATTIVITA' COMMERCIALI:

- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino a limiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/98;
- avvio di attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
- avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
- avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
- apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall'art. 68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine; nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee.

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività commerciali:

- avvio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 8 del D.Lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
- avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 9 del D.Lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;

- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche (su posteggio) e per quello in forma itinerante, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, si segnala che, in base all'art. 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del D.Lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a programmazione.

ATTIVITA' DEL SETTORE TURISMO:

- avvio di attività alberghiera;
- avvio di attività ricettiva all'aria aperta;
- avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

ATTIVITA' PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r. 1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti attuativi. Tra le attività più importanti si citano:

- acconciatore ed estetista (apertura, modifica dell'attività);
- tatuaggi e piercing (apertura, modifica dell'attività);
- attività di panificazione (apertura, trasferimento di sede e modifica);
- vendita di funghi epigei freschi spontanei e sfusi;
- vendita diretta di alimenti da parte di produttori agricoli, sia su aree di cui hanno la disponibilità, sia su aree non in disponibilità dell'azienda agricola (avvio, trasferimento di sede e modifica dell'attività).

ATTIVITA' DEL SETTORE AGRICOLTURA:

- avvio di attività agrituristica (ex DAA);
- avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

Stante comunque il tenore dell'articolo 19, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (più volte modificato ed integrato)¹ e considerata la *ratio* del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione

¹ Segnalazione certificata di inizio attività - Scia: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle

della direttiva 2006/123/CE relativa al servizio nel mercato interno, allo stato attuale si ritiene che l'istituto della SCIA sia applicabile ad ogni attività economico-produttiva (escluse quelle a prevalente carattere finanziario) a condizione che, per quest'ultima, non siano presenti:


- limiti programmatori o contingenti specifici
- vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
- interessi relativi alla difesa nazionale o alla pubblica sicurezza
- limiti imposti dalla normativa comunitaria.

In generale, relativamente alla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che:

- una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva;
- la compilazione dei campi nei modelli telematici e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono conseguentemente fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività che si vuole attivare e/o modificare;
- in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, analogamente lo SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità sempre alla casella PEC espressamente indicata dall'impresa, indicando i motivi di incompletezza che impongono a quest'ultima di ripresentare la SCIA e impediscono l'avvio dell'attività dichiarata;
- le SCIA presentate al SUAP del Comune di competenza vengono trasmesse agli enti terzi coinvolti nel procedimento (es.: ASL e ARPA) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo pertanto, da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) si è passati ad una verifica successiva di controllo, su aziende e imprese già in esercizio, per via della sola presentazione di una SCIA ricevibile quindi efficace;
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche con la consapevolezza della circostanza che le dichiarazioni mendaci comportano un'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
- lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura della relativa attività).

amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria..omissis”.

Diagramma di flusso del procedimento "S.C.I.A." in materia di commercio ed attività produttive



2.2 Procedimenti soggetti ad autorizzazioni, licenze e simili

Il procedimento unico ordinario è disciplinato dall'articolo 7 del DPR 160/2010.

E' relativo a tutte le attività non soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ovvero le attività regolamentate di cui all'art.20 della legge 241/1990. E' entrato in vigore dal 30 settembre 2011: da questa data, oltre al procedimento automatizzato o con SCIA, si attua per il SUAP il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive. Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che le analizza accuratamente ed entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni (decorso il termine per il quale l'istanza si intende correttamente presentata), e questo costituisce titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi della Legge n°241/90, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero in casi particolari previsti dalle discipline regionali.

Cosa sono i procedimenti autorizzatori

Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti legati da un vincolo di pregiudizialità e consequenzialità finalizzati all'adozione di un provvedimento unico, in cui ogni atto è presupposto dell'atto successivo e quello successivo è lo svolgimento coerente dell'atto precedente.

I principi del procedimento autorizzatorio sono contenuti nel D.Lgs. 112/98, e possono essere sintetizzati nei seguenti punti:


1. il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione di attività produttive è unico;
2. il responsabile del procedimento deve essere unico e individuato;
3. il procedimento deve essere trasparente e aperto alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
4. il procedimento deve dare garanzia di certezza dei tempi della sua conclusione;
5. la facoltà di ricorso all'autocertificazione;
6. il formarsi del silenzio-assenso, nel caso di ricorso all'autocertificazione e di inutile decorso del termine di 60 giorni per il rilascio degli atti di assenso;
7. ricorso eventuale alla Conferenza di Servizi, ove non venga attivata la procedura di autocertificazione.

L'ambito di operatività del "procedimento unico per le attività produttive" regolato prima dal DPR 447/98, modificato dal DPR. 440/00, ed ora dal DPR 160/2010 riguarda tutte le procedure relative agli insediamenti produttivi, industriali, commerciali, agricoli, artigianali e di servizi e cioè:

- a) l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi
- b) la realizzazione, ossia costruzione di un nuovo insediamento produttivo con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto. Si intendono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento;
- c) la localizzazione, ossia individuazione dell'impianto all'interno delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di beni e servizi;

- d) la riconversione, ossia il mutamento del comparto merceologico attraverso la modificazione dei cicli produttivi dell'impianto esistente. La riconversione presuppone la preesistenza di un'attività non cumulabile con la cessazione o la riattivazione;
- e) l'ampliamento, ossia l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto, sino al limite massimo del raddoppio dell'esistente superficie coperta e/o volume. Oltre tale limite l'intervento è configurabile come una nuova realizzazione;
- f) la ristrutturazione, ossia le modifiche dell'impianto che mantiene la medesima destinazione produttiva;
- g) la cessazione/riattivazione, ove la cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all'avvio della medesima attività prima esistente ed ora dimessa.
- h) l'esecuzione di opere interne, ossia le attività edilizie aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una determinata attività produttiva, senza che tali operi configurino una ristrutturazione.

Diagramma di flusso del procedimento "AUTORIZZAZIONE" attività produttive



3 Procedimenti: descrizione attività

3.1 Attività artigianali di servizi alla persona

3.1.1 Iniziare l'attività di acconciatore

Definizione

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario (ed. implantologia del cuoio capelluto), nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art.19);
- Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art.10, comma 2);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Regolamento Regione Campania 28 novembre 2011 n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore" in attuazione dell'art. 21 bis della Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73 quale "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio delle attività di acconciatore e affini.

Prerequisiti

Requisiti specifici per l'esercizio dell'attività

Per aprire un negozio di acconciatore è indispensabile conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto (in alternativa tra loro) da:

- A) svolgimento di un corso regionale di qualificazione (della durata di due anni), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico;

ovvero

svolgimento di un corso regionale di qualificazione (della durata di due anni), seguito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

- B) periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco cinque anni, seguito dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica che può essere frequentato in costanza di rapporto di lavoro;

ovvero

il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria, seguito dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica che può essere effettuato in costanza di rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere A) e B), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di:

- titolare dell'impresa;
- socio partecipante al lavoro;
- dipendente;
- familiare coadiuvante;
- collaboratore coordinato e continuativo;
- equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano autorizzati o legalmente riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Relativamente al possesso della qualifica professionale si evidenzia che:

- in caso di impresa individuale artigiana: l'abilitazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell'impresa.
- in caso di società artigiana, l'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - S.N.C.: da almeno un socio partecipante all'attività d'impresa;
 - S.A.S.: da tutti i soci accomandatari;
 - S.R.L. UNIPERSONALE: dall'unico socio;
 - S.R.L. PLURIPERSONALE: da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro d'impresa;
- in caso di società non artigiana (commerciale) è necessaria la nomina di un responsabile tecnico (direttore d'azienda) in possesso della abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

Nei casi di impresa commerciale (ditta individuale o società) è comunque sempre possibile nominare un responsabile tecnico in possesso di qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Requisiti morali

Non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico ove previsto;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

Nel caso di impresa individuale, l'accertamento antimafia va effettuato, oltre che in capo al titolare, anche nei confronti di un eventuale direttore tecnico.

Requisiti strutturali

i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono rispettare tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), la Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA mod. A e scheda 3), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA), deve essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma di ambulante o su posteggio.

Agli acconciatori che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

3.1.2 Subentrare nell'attività di acconciatore

Definizione

Per poter subentrare in un'attività esistente di acconciatore, è necessario acquisire la proprietà dell'azienda o stipulare un contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) o essere in possesso di altro titolo idoneo (es. successione, donazione, ecc.).

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art.19);
- Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art.10, comma 2);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Regolamento Regione Campania 28 novembre 2011 n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore" in attuazione dell'art. 21 bis della Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73 quale "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio delle attività di acconciatore e affini.

Prerequisiti

Per poter subentrare in un'attività di acconciatore è indispensabile aver stipulato un valido contratto di trasferimento dell'azienda. Il contratto può avere la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (da notaio).

Requisiti specifici per l'esercizio dell'attività

Per poter subentrare in un'attività di acconciatore è indispensabile essere in possesso di un'apposita abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore conseguita previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto (in alternativa tra loro) da:

- A) svolgimento di un corso regionale di qualificazione (della durata di due anni), seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico;

ovvero

svolgimento di un corso regionale di qualificazione (della durata di due anni), seguito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

B) periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco cinque anni, seguito dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica che può essere frequentato in costanza di rapporto di lavoro;

ovvero

il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria, seguito dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica che può essere effettuato in costanza di rapporto di lavoro.

Il periodo di inserimento, di cui alle lettere A) e B), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di:

- titolare dell'impresa;
- socio partecipante al lavoro;
- dipendente;
- familiare coadiuvante;
- collaboratore coordinato e continuativo;
- equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano autorizzati o legalmente riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Relativamente al possesso della qualifica professionale si ricorda che:

- in caso di impresa individuale artigiana: l'abilitazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell'impresa.
- in caso di società artigiana, l'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - S.N.C.: da almeno un socio partecipante all'attività d'impresa;
 - S.A.S.: da tutti i soci accomandatari;
 - S.R.L. UNIPERSONALE: dall'unico socio;
 - S.R.L. PLURIPERSONALE: da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro d'impresa;
- in caso di società non artigiana (commerciale) è necessaria la nomina di un responsabile tecnico (direttore d'azienda) in possesso della abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

Nei casi di impresa commerciale (ditta individuale o società) è comunque sempre possibile nominare un responsabile tecnico in possesso di qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Requisiti morali

Non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico ove previsto;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

Nel caso di impresa individuale, l'accertamento antimafia va effettuato, oltre che in capo al titolare, anche nei confronti di un eventuale direttore tecnico.

Requisiti strutturali

i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono rispettare tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.

Cosa occorre

Ai fini del subingresso nell'attività di acconciatore è necessario inviare allo S.U.A.P., prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), la Segnalazione certificata di

subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA modello B), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata di Subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento di ragione sociale di attività produttive (SCIA modello B e scheda 3), deve essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, l'invio della SCIA completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma di ambulante o su posteggio.

Agli acconciatori che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

3.1.3 Modificare l'attività di acconciatore (trasferimento sede, variazioni attività, sospensione e/o ripresa, cessazione)

Definizione

La modifica di un'attività esistente può riguardare la sede, i locali/ impianti, la ragione sociale, i soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività ecc.; o può avere ad oggetto il trasferimento di sede, la sospensione e/o la ripresa dell'attività o la cessazione della stessa.

Più precisamente si intende per:

- trasferimento: lo spostamento di sede dell'attività in nuovi locali, sempre nell'ambito del territorio comunale;
- sospensione: la chiusura temporanea dell'attività;
- cessazione: la chiusura definitiva dell'attività.

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art.19);
- Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art.10, comma 2);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Regolamento Regione Campania 28 novembre 2011 n. 6 "Disciplina dell'attività di acconciatore" in attuazione dell'art. 21 bis della Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73 quale "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio delle attività di acconciatore e affini.

Prerequisiti

Essere titolare di una vecchia autorizzazione amministrativa, o aver precedentemente presentato regolare Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (DIAP), o Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA) - per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

Inoltre, in caso di trasferimento, il nuovo locale deve rispettare la normativa vigente, compresa quella igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e quella relativa alla destinazione d'uso e di prevenzione incendi.

Cosa occorre

Occorre inviare allo S.U.A.P. apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività Produttiva (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra piattaforma informatica).

Precisamente:

- SCIA Modello A (nel caso in cui la modifica riguardi la sede, i locali o gli impianti)
- SCIA Modello B (nel caso in cui la modifica riguardi la cessazione, la sospensione e/o la ripresa dell'attività, il cambiamento di ragione sociale o i soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività);
- Schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nei rispettivi modelli) comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti.

Istruzioni per la compilazione

Il modello SCIA (A o B) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la presentazione della SCIA completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma di ambulante o su posteggio.

Agli acconciatori che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

3.1.4 Iniziare l'attività di estetista

Definizione

L'attività professionale di estetista, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (es. massaggi).

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art.19);
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art.10, comma 2);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio delle attività di estetista e affini.

Prerequisiti

Requisiti specifici per l'esercizio dell'attività

Per aprire un negozio di estetista è indispensabile essere in possesso di un'apposita abilitazione professionale che si intende acquisita, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico pratico preceduto (in alternativa tra loro) da:

- A) Svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

ovvero

svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un periodo di inserimento presso un'impresa di estetista della durata di un anno;

- B) svolgimento un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo

svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali, di almeno trecento ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

- C) periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista (accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente), seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera B) di almeno 300 ore. Il periodo di attività di cui alla presente lettera C) deve essere svolta nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera B).

Relativamente al possesso della qualifica professionale si evidenzia che:

- in caso di impresa individuale artigiana: l'abilitazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell'impresa;
- in caso di società artigiana, l'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - S.N.C.: da almeno un socio partecipante all'attività d'impresa;
 - S.A.S.: da tutti i soci accomandatari;
 - S.R.L. UNIPERSONALE: dall'unico socio;
 - S.R.L. PLURIPERSONALE: da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro d'impresa;
- in caso di società non artigiana (commerciale) è necessaria la nomina di un responsabile tecnico (direttore d'azienda) in possesso dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Nei casi di impresa commerciale (ditta individuale o società) è comunque sempre possibile nominare un responsabile tecnico in possesso di qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Requisiti morali

Non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico ove previsto;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

Nel caso di impresa individuale, l'accertamento antimafia va effettuato, oltre che in capo al titolare, anche nei confronti di un eventuale direttore tecnico.

Requisiti strutturali

i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono rispettare tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), la Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA mod. A e scheda 3), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA) deve essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti allegati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la presentazione della SCIA completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:

- a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato;
- presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o su posteggio.

Alle imprese artigiane, esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette e armadietti.

3.1.5. Subentrare nell'attività di estetista

Definizione

Per poter subentrare in un'attività esistente di estetista, è necessario acquisire la proprietà dell'azienda o stipulare un contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) o essere in possesso di altro titolo idoneo (per es. per successione, donazione ecc.).

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art.19);
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art.10, comma 2);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio delle attività di estetista e affini.

Prerequisiti

Per poter subentrare in un'attività di estetista è indispensabile aver stipulato un valido contratto di trasferimento dell'azienda. Il contratto può avere la forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata (da notaio).

Requisiti specifici per l'esercizio dell'attività

Per poter esercitare l'attività di estetista è indispensabile essere in possesso di un'apposita abilitazione professionale che si intende acquisita , dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico pratico preceduto (in alternativa tra loro) da:

- A) Svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

ovvero

svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, seguito da un periodo di inserimento presso un'impresa di estetista della durata di un anno;

- B) svolgimento di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo

svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali, di almeno trecento ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

- C) periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista (accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente), seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera B) di almeno 300 ore. Il periodo di attività di cui alla presente lettera C) deve essere svolta nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera B).

Relativamente al possesso della qualifica professionale si evidenzia che:

- in caso di impresa individuale artigiana: l'abilitazione professionale deve essere posseduta dal titolare dell'impresa;
- in caso di società artigiana, l'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - S.N.C.: da almeno un socio partecipante all'attività d'impresa;
 - S.A.S.: da tutti i soci accomandatari;
 - S.R.L. UNIPERSONALE: dall'unico socio;
 - S.R.L. PLURIPERSONALE: da almeno uno dei soci partecipanti al lavoro d'impresa;
- in caso di società non artigiana (commerciale) è necessaria la nomina di un responsabile tecnico (direttore d'azienda) in possesso dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

Nei casi di impresa commerciale (ditta individuale o società) è sempre possibile nominare un responsabile tecnico in possesso di qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

Requisiti morali

Non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico ove previsto;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto.

Nel caso di impresa individuale, l'accertamento antimafia va effettuato, oltre che in capo al titolare, anche nei confronti di un eventuale direttore tecnico.

Requisiti strutturali

i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività devono rispettare tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.

Cosa occorre

Ai fini del subingresso nell'attività di estetista è necessario inviare allo S.U.A.P., prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), la Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA mod. B), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata di Subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento di ragione sociale di attività produttive (SCIA mod. B), deve essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, l'invio della SCIA completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:

- a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato;
- presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o su posteggio.

Alle imprese artigiane, esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette e armadietti.

3.1.6 Modificare l'attività di estetista (trasferimento sede, variazioni attività, sospensione e/o ripresa, cessazione)

Definizione

La modifica di un'attività esistente può riguardare la sede, i locali/ impianti, il cambiamento di ragione sociale, i soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività ecc.; o può avere ad oggetto il trasferimento di sede, la sospensione e/o ripresa dell'attività o la cessazione della stessa.

Più precisamente si intende per:

- trasferimento: lo spostamento di sede dell'attività in nuovi locali, sempre nell'ambito del territorio comunale;
- sospensione: la chiusura temporanea dell'attività;
- cessazione: chiusura definitiva dell'attività.

Normativa di riferimento

- Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge quadro per l'artigianato";
- Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art.19);
- Legge 2 aprile 2007 n.40 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007 n.7 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art.10, comma 2);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio delle attività di estetista e affini.

Prerequisiti

Essere titolare di una vecchia autorizzazione amministrativa o aver precedentemente presentato regolare Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.), o Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA) - per l'esercizio dell'attività di estetista.

Inoltre, in caso di trasferimento, il nuovo locale deve rispettare la normativa vigente, compresa quella igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e quella relativa alla destinazione d'uso e di prevenzione incendi.

Cosa occorre

Occorre presentare allo S.U.A.P. apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività Produttiva (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Precisamente:

- SCIA Modello A (nel caso in cui la modifica riguardi la sede, i locali o gli impianti);
- SCIA Modello B (nel caso in cui la modifica riguardi la cessazione, la sospensione e/o la ripresa dell'attività, il cambiamento di ragione sociale o i soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività);
- Schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nei rispettivi modelli) comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti.

Istruzioni per la compilazione

Il modello SCIA (A o B) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la presentazione della SCIA completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:

- a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato;
- presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o su posteggio.

Alle imprese artigiane, esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette e armadietti.

3.2 Attività soggette a licenza di Pubblica Sicurezza

3.2.1 Iniziare l'attività di agenzia d'affari

Definizione

Per "agenzie pubbliche" od "uffici pubblici di affari" si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che sono già soggette a una specifica disciplina di settore (es. agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari).

Gli elementi principali che caratterizzano l'agenzia di affari sono:

- l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
- la natura essenzialmente d'intermediazione di tale opera;
- il fine di lucro.

A titolo indicativo si elencano di seguito vari tipi di agenzie di competenza comunale (SUAP): agenzia di pubblicità, disbrigo pratiche amministrative, vendita su procura di autoveicoli usati, onoranze funebri, informazioni a scopo divulgativo, teatrali, spedizione e trasporti, esposizione, mostre e fiere campionarie, intermediazione nella vendita di oggetti usati.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" (art. 115);
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.". (art. 204);
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (art. 19);
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art. 19);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza".
- Nota Cat. 557/PAS.16325.14600(16) del 27 dicembre 2007 "Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale".

Prerequisiti

Per esercitare l'attività di agenzia d'affari è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà, personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello va allegata:

- copia del tariffario compensi (l'originale apposto presso la sede è soggetto ad imposta di bollo);
- registro degli affari giornalieri, soggetto a vidimazione. Per tale richiesta va compilato l'Allegato 3 del modello PS31.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati, se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIATIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA'" del modulo.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Per l'agenzia di autoveicoli usati è necessario osservare le disposizioni di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 in materia di prevenzione incendi.

Altri tipi di agenzie di competenza di altri Enti:

Questura: recupero crediti, pubblici incanti, matrimoniali, pubbliche relazioni, scommesse (art. 88 TULPS) commercio/fabbricazione e mediazione di oggetti preziosi (art.127 TULPS);

Amministrazione Provinciale: viaggio e turismo, disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche (L. 264/1991);

Camera di Commercio I.A.A. : Agenzie d'affari in mediazione e altre

3.2.2 Iniziare l'attività di commercio di cose antiche o usate con/senza valore storico-artistico

Definizione

Per "cose antiche" si intendono gli oggetti che datano più di 50 anni dalla costruzione e che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico (beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca). I beni aventi valore storico od artistico sono quelli elencati nell'Allegato A al decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004.

Per "cose usate" s'intendono sia quelle che possono essere riutilizzate (es. dischi, abiti, mobilio), sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all'uso fattone in origine (es. lattine di birra raccolte a fini di collezionismo).

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" (art. 115);
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.". (art. 204);
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (art. 19);
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art. 19);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Nota Cat. 557/PAS.16325.14600(16) del 27 dicembre 2007 "Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale".

Prerequisiti

Per poter esercitare l'attività l'interessato deve essere già autorizzato all'esercizio del commercio al dettaglio o presentare, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività per vendita di cose antiche ed usate, una Segnalazione certificata di inizio attività per l'attività di commercio (al dettaglio, su area pubblica, per forme speciali di vendita - vedi schede dettagliate di riferimento).

E' inoltre indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

E' necessaria anche la vidimazione del registro dei beni antichi ed usati. Per tale richiesta va compilato l'allegato 3 del modello PS31.

L'inoltro di una pratica (modello ed allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità immediata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA" del modulo.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'art. 126 del TULPS non si applica per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

3.2.3 Iniziare l'attività di direttore o istruttore di tiro

Definizione

L'istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi.

Il direttore di tiro è la persona che sovrintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.

Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore.

L'attività può essere svolta presso le sezioni dell'Unione del tiro a segno nazionale.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza" (art. 115);
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.". (art. 204);
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (art. 19);
- Legge 18 aprile 1975 n. 110 (artt. 9 e 31) "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art. 19);
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza".

Prerequisiti

Per esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può pertanto essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello va allegato:

- certificato medico di idoneità fisica previsto dall'articolo 35 del R.D. n. 773/1931 (certificato attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia);

- certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal Presidente della Sezione di tiro.
L'inoltro di una pratica (modello ed allegato se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA" del modulo.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.2.4 Iniziare l'attività di facchino

Definizione

Per "facchinaggio" si intendono quelle attività, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o con attrezzature tecnologiche, comprensive di tutte le attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, e cioè:

- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri), facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza inceppamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili.

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art. 19);
- Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio";
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999;
- Legge marzo 2001 n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati";
- Decreto ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 221 del 30 giugno 2003.

Prerequisiti

Per esercitare l'attività di facchinaggio in forma non imprenditoriale è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

L'attività di facchinaggio, se svolta in forma non imprenditoriale, non è soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese ed è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) al Comune competente per territorio.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA" del modulo.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Ai sensi della nuova normativa, l'attività di facchinaggio, se svolta in forma imprenditoriale, è soggetta alla presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.

I facchini imprenditori dovranno possedere i requisiti di onorabilità (assenza di iscrizioni nel casellario giudiziale dei reati indicati nel decreto).

3.2.5 Effettuare uno spettacolo, un trattenimento o una rappresentazione teatrale/cinematografica temporanea

Definizione

Sono trattenimenti pubblici quelle forme di prestazione (artistica o meno) volte a soddisfare le necessità ricreative e culturali di chi vi assiste, destinate ad un numero indeterminato di persone nell'ambito di una attività imprenditoriale.

I trattenimenti e gli spettacoli sono considerati pubblici quando vengono effettuati:

- su area pubblica (cioè su quello spazio al quale chiunque può accedere liberamente come vie, piazze, giardini, etc.);
- in luogo aperto al pubblico (cioè in un luogo ove l'accesso è possibile solo dopo aver espletato particolari formalità come per esempio previo pagamento del biglietto od esibizione di apposito invito, in sale da ballo, crossodromi, edifici storici etc.);
- in luogo esposto al pubblico (spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade, per esempio un giardino privato).

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382" (art. 19);
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 19 agosto 1996 n. 149 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Regolamento Comunale sul funzionamento della Commissione Tecnica Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Prerequisiti

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo è subordinato al rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio comunale: la licenza. Quest'ultima, in base alle norme del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), rientra nella più ampia categoria delle cc.dd. autorizzazioni di polizia.

Le autorizzazioni di polizia sono personali e possono essere rilasciate alle persone giuridiche o alle associazioni attraverso i loro legali rappresentanti: in quest'ultimo caso soltanto ove si tratti di persone giuridiche o di associazioni aventi nel loro oggetto sociale l'esercizio di attività commerciali.

Il richiedente la licenza deve essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le licenze non sono pertanto rilasciabili a:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;

- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive apposita richiesta, nei termini previsti dal regolamento comunale in materia (se vigente), utilizzando esclusivamente il modello PS42, in competente bollo.

Nel caso in cui, in occasione dell'evento, venga effettuata anche la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare l'attività, dovrà essere inoltrata anche apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale SCIA va obbligatoriamente redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Campania, costituita da:

- Modello A;
- Schede aggiuntive ed altra documentazione (secondo quanto indicato nel modello).

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS42 deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Particolare rilevanza assumono le informazioni relative alla capienza di pubblico prevista nonché alla tipologia di area/luogo e di allestimenti da utilizzare: a seconda di quanto indicato nella richiesta, infatti, potrà configurarsi l'obbligo di intervento della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.T.C.V.L.P.S.), che è l'organismo tecnico cui è attribuita la competenza ad effettuare la verifica di agibilità preliminare allo svolgimento della manifestazione e propedeutica al rilascio della licenza di pubblica sicurezza. Al modello PS42 dovrà poi essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione necessaria a seconda del tipo di manifestazione temporanea che s'intende svolgere.

L'inoltro di una pratica (composta da modello PS42, SCIA e altra documentazione) deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

L'atto autorizzatorio, da ritirarsi presso il Settore Attività Produttive, è soggetto a imposta di bollo; è altresì dovuto il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), nel caso in cui l'evento si svolga in spazi ed aree pubbliche.

La pubblicità degli spettacoli è da ritenere condizione di applicabilità della normativa di pubblica sicurezza.

Sono esclusi dal pagamento gli Enti Pubblici e le ONLUS (associazioni iscritte nel registro dell'Albo Regionale fino al 31/12/97 oppure quelle che hanno inviato comunicazione per iscritto al Ministero delle Finanze dal 01/01/98) limitatamente a quanto previsto dalle specifiche disposizioni comunali.

Qualora, per la tipologia dell'iniziativa, sia necessario l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, si fa presente che:

- le spese per l'intervento della stessa sono a totale carico del richiedente l'agibilità;

- il pagamento delle spese, che è condizione necessaria per l'intervento della Commissione, deve essere effettuato prima dello stesso.

Per le manifestazioni che prevedono l'utilizzo di fuochi d'artificio dovrà essere ottenuta anche la licenza di cui all'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La licenza per l'accensione di fuochi artificiali (ex art. 57 TULPS) è rilasciata dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, e precisamente:

- dal Questore, autorità locale nel capoluogo di provincia;
 - dal Sindaco, in veste di ufficiale di Governo, nei comuni ove non siano istituiti Commissariati di Polizia.
- L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.2.6 *Aprire una sala giochi*

Definizione

Per sala pubblica da gioco si intende un esercizio composto da uno o più locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, in cui, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei clienti, siano messi a loro disposizione apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper e giochi di vario genere (ad esclusione di quelli che possano configurarsi quale forma di spettacolo), conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, in riferimento al disposto dell'art.110 del T.U.L.P.S. e dei relativi provvedimenti ministeriali attuativi.

Un locale è da ritenersi "allestito specificamente per lo svolgimento del gioco lecito", quando l'attività di commercializzazione dei prodotti di gioco è esclusiva o prevalente rispetto ad un'altra attività connessa, commerciale o artigianale.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (art.19);
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382" (art. 19);
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.M. 19 agosto 1996 n. 149 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Regolamento comunale vigente per l'apertura e la gestione di sale giochi;
- Regolamento comunale vigente di Polizia Urbana.

Prerequisiti

La sede individuata per l'esercizio dell'attività deve:

- essere nella disponibilità del dichiarante (provata mediante contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e permettere la sorvegliabilità ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti morali

Per poter aprire una sala giochi è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);

- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare online allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati, se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIATIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA'" del modulo.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

3.2.7 Installare videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Definizione

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nell'articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

La tipologia dei punti di vendita in cui è consentita l'installazione di apparecchi è definita dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.

L'attività di gioco lecito e l'installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici può essere svolta senza alcuna particolare autorizzazione comunale e quindi senza presentare la S.C.I.A.:

- in tutti i pubblici esercizi già in possesso della licenza di cui all'art.86 t.u.l.p.s. (sale gioco, bar ristoranti, circoli privati autorizzati alla somministrazione ma solamente nei locali dove detta attività avviene, stabilimenti balneari, strutture ricettive);
- in tutti i pubblici esercizi già in possesso della licenza di cui all'art.88 t.u.l.p.s. (raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, tabaccherie che svolgono la funzione di ricevitorie del lotto od altri giochi analoghi).

La SCIA è invece richiesta per installare apparecchi per il gioco in esercizi per il commercio al dettaglio e simili (edicola, tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento, ecc.), in esercizi artigianali (pizzeria al taglio, gelateria, ecc.), phone center/internet point, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, cinema/teatri, ecc..

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Legge 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (art.19);
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382" (art. 19);
- Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12-3-2004 "Decreto recante regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni";
- Decreto direttoriale (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) 9-9-2011, n. 2011/31857/Giochi/Adi Decreto del 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n.220/2010;
- Decreto direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 27-7-2011, n. 2011/30011/Giochi/UD "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";

- Decreto direttoriale (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) 5-4-2011, n. 2011/11181/Giochi/ADI "Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro",
- Circolare (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) 16-6-2010, n. 2010\21055\Giochi\ADI "Sistemi di gioco (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) - Autorizzazione di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S. per le sale dedicate";
- Decreto Direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 22-2-2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S";
- Decreto direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 18-1-2007, n. CGV/50/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S."

Prerequisiti

Requisiti soggettivi

Per poter svolgere l'attività è necessario essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla

normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);

- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal vigente P.G.T.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana e annonaria.

Se vengono installati gli apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere l'autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).

Cosa occorre

Occorre inviare online allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando esclusivamente il modello PS32.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS32 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata. È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIATIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA" del modulo.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Il Decreto Ministeriale 18/01/2007 n. CGV/50/2007 individua il numero massimo di apparecchi (contenuti nell'articolo 110, comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*") che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta un'attività economica. Per il numero massimo di apparecchi contenuti nell'articolo 110, comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" si fa riferimento al Decreto Ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.3 Esercizi commerciali e forme speciali di vendita

3.3.1 *Aprire un esercizio di vicinato*

Definizione

Si considera "esercizio di vicinato" per la vendita al dettaglio il negozio la cui superficie di vendita raggiunge al massimo i 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ovvero al massimo 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita è quell'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine ed esclusi il magazzino, il retrobottega ed i bagni.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520".

Prerequisiti

Condizioni necessarie per poter aprire un negozio di vicinato sono le seguenti:

- 1) il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente, compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) e igienico-sanitaria (ad es., se si vendono prodotti alimentari i locali dovranno avere l'idoneità igienico-sanitaria ed andrà inoltrata all'ASL, per il tramite dello Sportello Unico, idonea SCIA);
- 2) il titolare di un'impresa individuale (o il legale rappresentante o preposto di una società) deve essere in possesso di specifici requisiti morali e professionali;
- 3) i Comuni possono sempre prevedere nei loro atti programmatori/regolamenti, ulteriori specifici requisiti per l'apertura dell'esercizio (ad es.: previsione di una determinata superficie minima di parcheggio).

Requisiti morali

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli ente dipendenti da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), la Segnalazione Certificata Inizio/Modifica Attività (SCIA) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

3.3.2. Ridurre e/o ampliare la superficie di un esercizio di vicinato

Definizione

È sempre possibile ridurre o ampliare la superficie di vendita di un esercizio di vicinato entro i seguenti limiti:

- mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520".

Prerequisiti

Il titolare dell'esercizio commerciale di vicinato, prima di presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività per poter effettuare la vendita sulla nuova superficie ampliata (sino a raggiungere la metratura massima di 150 mq. o 250 mq. a seconda dei casi) o cessarla limitatamente alla superficie diminuita, deve essere in possesso di permesso di costruire o altro titolo idoneo in materia urbanistico-edilizia e relativa alla modifica strutturale apportata a locale (se necessario). Dovrà rispettare altresì le norme del Regolamento locale d'igiene in materia ed, eventualmente, inoltrare apposita SCIA che attesti la relativa idoneità igienico-sanitaria, per quanto concerne la vendita nel settore alimentare.

Cosa occorre

Occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

3.3.3 Subentrare in un esercizio di vicinato

Definizione

Per poter subentrare in un'attività esistente di commercio al dettaglio (esercizio di vicinato) è necessario acquisire la proprietà dell'azienda o stipulare un contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) nelle forme di legge o essere in possesso di altro titolo idoneo (es. successione, donazione).

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520".

Prerequisiti

Per poter subentrare in un esercizio di vicinato devono sussistere le seguenti condizioni:

- 1) esistenza di un valido contratto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda commerciale alla quale si subentra. Il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata (da notaio) o di atto pubblico notarile. Può trattarsi di compravendita, affitto d'azienda, donazione, comodato, successione mortis causa;
- 2) il locale presso cui si intende esercitare l'attività di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) ed igienico-sanitaria (ad es., se si vendono prodotti alimentari, i locali dovranno avere l'idoneità igienico-sanitaria e, a tal fine, andrà inoltrata all'ASL, per il tramite dello Sportello Unico, idonea SCIA);
- 3) il titolare dell'impresa individuale (o il legale rappresentante o preposto di una società) che subentra, deve essere in possesso di specifici requisiti morali e professionali.

Requisiti morali

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA mod. B) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

3.3.4 Trasferire un esercizio di vicinato

Definizione

Per trasferimento dell'esercizio di vicinato si intende lo spostamento dell'ubicazione del proprio negozio nell'ambito dello stesso comune e nel rispetto delle superfici di vendita ammesse (fino a mq. 150 per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e fino a mq. 250 per i comuni con popolazione residente oltre i 10.000 abitanti).

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520".

Prerequisiti

Condizione necessaria per poter trasferire un esercizio di vicinato è la disponibilità di un nuovo locale che deve rispettare la normativa vigente, compresa quella igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica e quella relativa alla destinazione d'uso.

Cosa occorre

Occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda nel settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

3.3.5 Effettuare una vendita di liquidazione in un esercizio commerciale

Definizione

Le vendite di liquidazione sono quelle vendite effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le scorte di merci presenti nel negozio. Solitamente le vendite di liquidazione vengono effettuate prima di:

- a) cessare l'attività commerciale;
- b) trasferire in gestione o cedere in proprietà di azienda;
- c) trasferire l'azienda in altro locale;
- d) trasformare e o rinnovare i locali.

Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno (tranne quelle per trasformazione o rinnovo locali) e per un lasso di tempo che varia a seconda della circostanza per la quale tale forma straordinaria di vendita viene richiesta.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", art. 114.

Prerequisiti

Il negoziante può avvalersi di tale forma straordinaria di vendita solamente in previsione di una delle seguenti circostanze e per il periodo massimo a fianco indicato:

- cessazione dell'attività (cioè chiusura definitiva del negozio): massimo 13 settimane;
- cessione dell'azienda (a seguito di vendita, affitto, successione ecc.): massimo 13 settimane;
- trasferimento dell'esercizio in altri locali: massimo 13 settimane;
- trasformazione o rinnovo locali: massimo 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.

Cosa occorre

Per poter effettuare una vendita di liquidazione occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive apposita comunicazione (esente da bollo) utilizzando esclusivamente il modello P062 (Comunicazione di vendita di liquidazione). Tale comunicazione, con gli eventuali allegati necessari, deve obbligatoriamente essere compilata on line e deve pervenire al suddetto Sportello Unico almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di comunicazione di vendita di liquidazione deve essere compilato in ogni sua parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle

A pag. 2 barrare il quadratino (a, b, c, d) corrispondente al motivo in base al quale è possibile effettuare la vendita di liquidazione. Dovranno anche essere indicate nell'apposito spazio (linee) la/e voce/i merceologica/che e la quantità di prodotti posti in vendita di liquidazione. Nel caso in cui tali spazi non siano sufficienti, occorre continuare l'elenco accludendo idoneo allegato.

Note

In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo di indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale; è data facoltà di indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa.

Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali o nelle pertinenze dell'esercizio di vendita, merci del genere di quello offerto in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Le comunicazioni relative a vendita di liquidazione per cessazione di attività devono recare l'indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia dell'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita.

Nel caso di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o per la cessione in proprietà dell'azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.

Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare l'indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.

Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali devono recare l'indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie (per le operazioni di rinnovo locali di minore entità quali, ad es. tinteggiatura, sostituzione arredi ecc. la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento).

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.3.6. Effettuare una vendita promozionale in un esercizio commerciale

Definizione

Le vendite promozionali sono quelle vendite effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Prerequisiti

In generale tale tipo di vendita è possibile in qualsiasi periodo (salvo l'eccezione di cui al punto seguente).

Con esclusione dei generi alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona (che non comprendono profumi e cosmetici) e per l'igiene della casa, le vendite promozionali non possono essere effettuate durante il periodo dei saldi nonché nei trenta giorni antecedenti, nonché in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

Cosa occorre

Per effettuare una vendita promozionale non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.

Istruzioni per la compilazione

Non occorre compilare alcun modello.

Note

Nelle vendite promozionali (come in tutte le vendite straordinarie) è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.3.7. Effettuare una vendita di fine stagione (saldi)

Definizione

Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite effettuate dall'operatore commerciale al fine di vendere, durante una certa stagione o un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Deliberazione Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n. IX/2667 "Aggiornamento della disciplina dei saldi".

Prerequisiti

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori.

La Giunta Regionale, con la delibera n. IX/2667 del 14 dicembre 2011, ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione nel modo seguente:

per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

Cosa occorre

Per effettuare una vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.

Istruzioni per la compilazione

Non occorre compilare alcun modello.

Note

Nelle vendite di fine stagione (come in tutte le vendite straordinarie) è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma.

Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.3.8 Effettuare una vendita sottocosto

Definizione

La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti con prezzi convenienti. Il prezzo proposto è, infatti, inferiore a quello indicato sulle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Il prezzo è anche diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni del prodotto purché documentati.

Normativa

- Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 6-4-2001, n. 218 "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114";
- Circolare Ministero delle attività produttive 24-10-2001 n. 3528/C "Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218. "Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". Circolare esplicativa;
- Circolare Ministero dello sviluppo economico 31-7-2002, n. 3550/c "Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 "Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art.15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114". Modello di comunicazione".

Prerequisiti

La vendita sottocosto può essere effettuata da qualsiasi esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, non detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune ove è ubicato l'esercizio, almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto, apposita comunicazione, utilizzando esclusivamente il modello P063.

Istruzioni

Il modello P063 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno, non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Per poter effettuare un'altra vendita sottocosto dello stesso prodotto è necessario che siano decorsi almeno 20 giorni dalla fine della vendita sottocosto precedente, fatta eccezione per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, le vendite sottocosto relative a:

- a) prodotti alimentari freschi e deperibili;
- b) prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- c) prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- d) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- e) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile e a terzi, o ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

Le vendite sottocosto sono sempre consentite, senza necessità di preventiva comunicazione al Comune, anche:

- a) in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- b) di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- c) di ristrutturazione totale dei locali, anche qualora si sia proceduto prima della ristrutturazione alla vendita di liquidazione;
- d) di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Le disposizioni in materia di vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche nonché nelle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

La vendita sottocosto deve avvenire nel rispetto di alcuni obblighi di informazione del consumatore quali la specifica comunicazione recante l'indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché l'inequivocabile identificazione dei prodotti posti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.3.9 Chiudere il negozio per ferie

Definizione

Ogni esercente ha il diritto di chiudere il proprio negozio (cioè sospendere temporaneamente e volontariamente l'attività commerciale) per uno o più giorni continuativi, qualunque sia la causa o la motivazione, senza che sia necessario dare al Comune alcuna comunicazione o richiedere alcuna autorizzazione. E' necessario però rendere noto al pubblico la durata della sospensione dell'attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Circolare Minindustria n. 3465/c del 25 maggio 1999
- Circolare Minindustria n. 3467/c del 28 maggio 1999
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Cosa occorre

Non occorre inviare alcun modello.

Istruzioni per la compilazione

Non occorre compilare alcun modello.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.3.10 Cessare l'attività di un esercizio di vicinato

Definizione

Per cessazione dell'attività si intende:

- la chiusura definitiva del negozio;
- il trasferimento in gestione o in proprietà dell'impresa (per affitto d'azienda o cessione d'azienda).

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520".

Cosa occorre

Occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive apposita "Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva" (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA mod. B) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti.

Note

Con parere MICA n.505362 del 18/04/01 si è chiarito che la cessazione dell'attività deve essere resa nota prima dell'evento stesso.

3.3.11 *Aprire, ampliare, trasferire una media struttura di vendita*

Definizione

Sono medie strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su area privata (negozi) con la seguente superficie di vendita:

- superficie compresa fra i 151 mq. e i 1500 mq. per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superficie compresa fra 251 mq. e i 2500 mq, per i comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;

Per "superficie di vendita" si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Per "ampliamento" si intende un incremento dello spazio utilizzabile per la vendita di prodotti (o superficie di vendita) entro i limiti di superficie ammesse secondo la differenziazione più sopra riportata.

Per "trasferimento" si intende lo spostamento dell'ubicazione del centro di vendita da un luogo ad un altro, rimanendo comunque nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Legge Regione Campania 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Deliberazione Giunta Regione Campania 5 dicembre 2007 n.8/6024 "Medie Strutture di vendita: disposizioni attuative del programma Triennale del settore per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 23 gennaio 2008 "Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 20 dicembre 2013 n. 1193 "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale";
- Piano di Governo del Territorio vigente.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);

- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per aprire, ampliare la superficie di vendita (anche a seguito di accorpamento e/o aumento del settore merceologico), concentrare più esercizi (rimanendo comunque entro i limiti ammessi per medie strutture di vendita) o trasferire una media struttura di vendita, occorre inviare on line allo Sportello Unico Attività Produttive apposita domanda, utilizzando esclusivamente il modello P064, corredato dei necessari documenti.

Le domande di autorizzazione per le medie strutture di vendita si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

L'autorizzazione rilasciata dall'ufficio, al termine dell'istruttoria, che include anche la verifica di ammissibilità urbanistica dell'intervento, sulla base delle disposizioni del Piano del Governo del Territorio nonché degli obiettivi regionali adottati, consente di iniziare, modificare o trasferire l'attività.

Qualora l'attività comprenda anche la vendita del settore merceologico alimentare, prima dell'inizio dell'attività, è necessario inoltrare l'apposta Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello P064 è completo delle istruzioni ministeriali necessarie alla compilazione dello stesso.

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato degli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale.

Note

L'autorizzazione è permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

La domanda si considera accolta per silenzio-assenso qualora non sia comunicato il diniego entro 90 giorni dalla presentazione.

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (per esempio mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi commerciali non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche tassativamente indicate per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

3.3.12 *Subentrare, ridurre la superficie, cessare l'attività di una media struttura di vendita*

Definizione

Sono medie strutture di vendita gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su area privata (negozi) con la seguente superficie di vendita:

- superficie compresa fra i 151 mq. e i 1500 mq. per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superficie compresa fra 251 mq. e i 2500 mq, per i comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;

Per "superficie di vendita" si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Per "subentrare" in un'attività esistente di media struttura di vendita, è necessario acquisire la proprietà o stipulare un contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) nelle forme di legge o essere in possesso di altro titolo idoneo (es. successione, donazione).

Per "riduzione della superficie" di un'attività esistente di media struttura di vendita, si intende una diminuzione dello spazio utilizzabile per la vendita di prodotti (o superficie di vendita) entro i limiti di superficie ammesse secondo la differenziazione più sopra riportata.

Per "cessazione dell'attività" di una media struttura di vendita si intende la chiusura definitiva del negozio o il trasferimento in gestione o in proprietà dell'impresa (per affitto d'azienda o cessione d'azienda).

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Legge Regione Campania 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Deliberazione Giunta Regione Campania 5 dicembre 2007 n.8/6024 "Medie Strutture di vendita: disposizioni attuative del programma Triennale del settore per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 23 gennaio 2008 "Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 20 dicembre 2013 n. 1193 "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale";
- Piano di Governo del Territorio vigente.

Prerequisiti

Requisiti morali

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per subentrare, ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico o cessare una media struttura di vendita occorre inviare on line allo Sportello Unico Attività Produttive, apposita comunicazione, con modello P060, completa dei necessari documenti.

Qualora l'attività comprenda anche la vendita del settore merceologico alimentare, occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello P060 è completo delle istruzioni ministeriali necessarie alla compilazione dello stesso.

Il modello di Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA mod. B) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse a seconda dell'evento comunicato) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale.

Note

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili

alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche tassativamente indicate per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

3.3.13 *Aprire, ampliare, trasferire una grande struttura di vendita*

Definizione

Le grandi strutture di vendita sono esercizi commerciali, per la vendita al dettaglio, aventi una superficie (di vendita) superiore a:

- mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita. E' compresa l'area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui (Deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2007 n. 8/5054).

Vi possono essere grandi strutture di vendita singole, oppure organizzate in forma unitaria.

Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali sono inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili:

a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono compresi anche:

- il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;
- il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;
- il Factory Outlet Centre, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.

b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

Per "ampliamento" si intende un incremento dello spazio utilizzabile per la vendita di prodotti (o superficie di vendita) entro i limiti di superficie ammesse secondo la differenziazione più sopra riportata.

Per "trasferimento" si intende lo spostamento dell'ubicazione del centro di vendita da un luogo ad un altro, rimanendo comunque nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Legge Regione Campania 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Deliberazione Giunta Regione Campania 5 dicembre 2007 n.8/6024 "Medie Strutture di vendita: disposizioni attuative del programma Triennale del settore per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 23 gennaio 2008 "Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 20 dicembre 2013 n. 1193 "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale";
- Piano di Governo del Territorio vigente.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art.9 D. Lgs. 31.3.1998 n.114.

Procedimento autorizzatorio

La domanda è presentata al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione il quale, dopo l'immediata trasmissione della stessa, corredata degli elementi essenziali, alla Provincia e alla Regione, procede alla relativa istruttoria.

La data di ricevimento della domanda da parte della Regione ha effetto per l'inserimento della stessa nell'ordine mensile di esame delle domande.

La domanda ed i relativi allegati devono essere trasmessi in 5 copie alla Direzione Generale della Giunta regionale – D.G. COMMERCIO, Turismo e Servizi.

La Conferenza di servizi è indetta dal Comune a cui spetta il rilascio dell'autorizzazione commerciale. Partecipano alla Conferenza di servizi con diritto di voto il Comune, la Provincia e la Regione. Sono altresì convocati dal Comune, a titolo consultivo, i Comuni contermini, le Associazioni territoriali delle imprese del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale e le Associazioni di rappresentanza dei consumatori, in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento e all'ambito territoriale in cui l'intervento si colloca.

La prima riunione della Conferenza si svolge entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda al Comune.

Le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi che formula il giudizio di compatibilità della domanda e definisce le condizioni di sostenibilità dell'intervento sono in ogni caso validamente assunte:

- entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della prima seduta della Conferenza di servizi;
- qualora la prima riunione della Conferenza di servizi non sia stata effettuata nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, entro 120 giorni dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione.

Istruzioni per la compilazione

Costituiscono elementi essenziali della domanda:

- a) le dichiarazioni del possesso dei requisiti professionali e morali del richiedente;
- b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni del PGT e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;
- c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;
- d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
- e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

Eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per meglio qualificare l'intervento.

La domanda deve essere inoltrata al Sportello Unico Attività Produttive esclusivamente on line utilizzando il modello P064.

L'esercizio dell'attività è consentito dopo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Qualora l'attività comprenda anche la vendita del settore merceologico alimentare, prima dell'inizio dell'attività, è necessario inoltrare l'apposta Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale.

Trasferimento di sede e ampliamento di una grande struttura di vendita

Anche per il trasferimento di una grande struttura di vendita (inteso come lo spostamento dell'ubicazione del centro di vendita nell'ambito dello stesso comune) o ampliamento della superficie, nel rispetto delle superfici di vendita secondo la differenziazione riportata più sopra nella sezione "definizione" è

necessario chiedere l'autorizzazione al Comune inoltrando il modello P064 esclusivamente con modalità telematica.

L'operazione di trasferimento può essere effettuata solamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione.

Note

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche tassativamente indicate per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata dal Comune qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

3.3.14 *Subentrare, ridurre la superficie, cessare l'attività di una grande struttura di vendita*

Definizione

Le grandi strutture di vendita sono esercizi commerciali, per la vendita al dettaglio, aventi una superficie (di vendita) superiore a:

- mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- mq 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita. E' compresa l'area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui (Deliberazione della Giunta Regionale 04.07.2007 n. 8/5054).

Vi possono essere grandi strutture di vendita singole oppure organizzate in forma unitaria.

Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali sono inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili:

a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono compresi anche:

- il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;
- il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;
- il Factory Outlet Centre, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.

b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

Per "subentrare" in un'attività esistente di grande struttura di vendita, è necessario acquisire la proprietà o stipulare un contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) nelle forme di legge o essere in possesso di altro titolo idoneo (es. successione, donazione).

Per "riduzione della superficie" un'attività esistente di grande struttura di vendita, si intende una diminuzione dello spazio utilizzabile per la vendita di prodotti (o superficie di vendita) entro i limiti di superficie ammesse secondo la differenziazione più sopra riportata.

Per "cessazione dell'attività" di una grande struttura di vendita si intende la chiusura definitiva del negozio o il trasferimento in gestione o in proprietà dell'impresa (per affitto d'azienda o cessione d'azienda).

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Legge Regione Campania 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Deliberazione Giunta Regione Campania 5 dicembre 2007 n.8/6024 "Medie Strutture di vendita: disposizioni attuative del programma Triennale del settore per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 23 gennaio 2008 "Integrazioni alla D.G.R. n. 6024/2007";
- Deliberazione Giunta Regione Campania 20 dicembre 2013 n. 1193 "Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 "Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale";
- Piano di Governo del Territorio vigente.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);

- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in propria attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per subentrare, ridurre la superficie di vendita e/o il settore merceologico o cessare una grande struttura di vendita occorre inviare on line allo Sportello Unico Attività Produttive, apposita comunicazione, con modello P060, completa dei necessari documenti.

Qualora l'attività comprenda anche la vendita del settore merceologico alimentare, occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione certificata di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva (SCIA) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello P060 è completo delle istruzioni ministeriali necessarie alla compilazione dello stesso.

Tale modello di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività produttiva deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse a seconda dell'evento comunicato) e corredato degli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale.

Note

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 04/07/2007, n. 8/5054, la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra). L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche tassativamente indicate per l'intera ed effettiva superficie di vendita.

3.3.15 Iniziare un'attività di commercio al dettaglio tramite forme speciali di vendita

Definizione

Sono forme speciali di vendita al dettaglio:

- 1) lo spaccio interno
- 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori

Più precisamente:

- lo "spaccio interno" consiste nella vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- la "vendita mediante apparecchi automatici" (ovvero distributori automatici) si effettua allorquando il consumatore inserisce le monete nell'apparecchio automatico e preleva personalmente il prodotto;
- la "vendita per corrispondenza" è quella che si effettua esclusivamente nei riguardi del consumatore finale e si svolge mediante scelta su catalogo (del quale sono in possesso gli acquirenti o che esibisce l'incaricato) della merce che s'intende acquistare: a ciò segue il conferimento dell'ordine o della commissione all'azienda commerciale e la spedizione della merce, solitamente a mezzo pacco "in contrassegno", per l'importo della stessa e delle spese di spedizione. La vendita può anche essere svolta tramite la televisione o altri sistemi di comunicazione" (in particolare il commercio elettronico o tramite internet).
- la "vendita presso il domicilio dei consumatori" si effettua mediante l'esibizione di campioni o l'illustrazione di cataloghi direttamente dai titolari delle aziende o a mezzo di incaricati delle ditte, che si recano al domicilio dei consumatori o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (art.5);
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520".

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Occorre inoltrare allo Sportello Unico, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA Modello A) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello SCIA deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato dagli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'ASL nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare).

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un'attività economica consistente nell'acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall'industriale e dall'artigiano, i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso anche della licenza di agenzia d'affari ex art.115 del TULPS.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

L'impresa che effettua la vendita presso il domicilio del consumatore deve rilasciare un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate alla vendita. Tale tesserino di riconoscimento, che deve contenere

le generalità e la fotografia dell'incaricato nonchè l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività d'impresa, deve essere numerato ed aggiornato annualmente.

3.3.16 Iniziare un'attività di vendita di quotidiani e periodici

Definizione

Per vendita di quotidiani e periodici si intende l'attività di vendita specifica della stampa quotidiana e periodica che può avvenire all'interno di un chiosco (su suolo pubblico o suolo privato), oppure all'interno di un negozio.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2001, la vendita può avvenire in forma esclusiva, nel caso in cui l'attività di vendita di quotidiani e periodici si configuri come attività prevalente (vendita generale di quotidiani e periodici), sia all'interno di un chiosco che all'interno di un negozio, oppure in forma non esclusiva (vendita di quotidiani o di periodici), nel caso in cui l'attività si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all'interno di un'altra struttura, ossia:

- rivendita di generi di monopolio;
- impianto di distribuzione di carburanti;
- esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
- media strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
- grande strutture di vendita;
- esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita di 120 mq;
- esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione;

Normativa

- Legge 13 aprile 1999 n. 108 "Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica";
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";
- Circolare del Ministero per lo sviluppo economico n. 3635/C del 6.5.2010 "Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico- Circolare esplicativa";
- Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
- D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno";
- Deliberazione Regionale 10 luglio 2002 n. 549/VII "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):

- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti strutturali

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività in oggetto e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana e annonaria).

Cosa occorre

L'interessato deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando esclusivamente il modello P0G0.

Se l'esercizio insiste su area pubblica, la SCIA andrà presentata solo previo ottenimento della concessione di suolo pubblico e del prescritto titolo edilizio.

Il modello P0G0 va utilizzato anche in caso di variazioni (subingresso, sospensione e ripresa, cambiamento della ragione sociale dell'attività ecc.) nonché di cessazione dell'attività stessa.

Istruzioni per la compilazione

Il modello POGO va compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse a seconda dell'evento comunicato e di indicare i dati richiesti.

Note

Costituisce titolo valido per iniziare l'attività o per rendere operativo il subingresso o la modifica all'attività dichiarata, con decorrenza immediata, l'inoltro della SCIA completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Non è necessario presentare la SCIA:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Relativamente agli orari, come per gli altri esercizi commerciali, l'operatore deve segnalare agli utenti l'orario di apertura-chiusura tramite cartello orario, ai sensi della legge regionale n. 6/2010.

3.4 Commercio su aree pubbliche

3.4.1 Iniziare l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante

Definizione

Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita svolta con banchi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta da persone fisiche (imprese individuali), da società di persone o società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010).

L'operatore in possesso di una vecchia autorizzazione amministrativa per la vendita in forma itinerante oppure di SCIA regolarmente presentata al Comune di competenza, è abilitato anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Normativa

- Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di

vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);

- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui si intende iniziare l'attività apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), su apposito modello comunale, che deve obbligatoriamente essere compilata on line.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati

richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesta dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

L'operatore itinerante può partecipare ai vari mercati di tutto il territorio nazionale, al fine dell'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati (la cosiddetta spunta dei mercati).

A seguito dell'inoltro della SCIA, l'operatore commerciale deve, entro i successivi sei mesi, iniziare l'attività di vendita, pena la revoca da parte del Comune competente.

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Uno stesso operatore commerciale non può inoltrare più di una SCIA per l'esercizio ex novo dell'attività di itinerante; tuttavia potrà acquisire sul libero mercato ulteriori aziende aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività di itinerante.

3.4.2 Subentrare nell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante

Definizione

Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita svolta con banchi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Il trasferimento in gestione (per affitto d'azienda) o in proprietà (a seguito di successione, compravendita, donazione o atto equipollente) dell'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'"autorizzazione amministrativa" (o altro titolo equipollente) a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che vi sia un effettivo trasferimento dell'azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto di successione, ecc.) ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare) previsti dalle norme vigenti.

L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010).

Normativa

- Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante a seguito di subentro, occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui il subentrante intende avviare l'attività, apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) su apposito modello comunale, che deve obbligatoriamente essere compilata on line.

La SCIA deve essere inoltrata entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesta dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Oltre che per la comunicazione di subingresso, la SCIA (modello comunale) deve essere utilizzata, compilando gli appositi riquadri, anche per altre comunicazioni (come ad es. quelle relative ad eventuali variazioni e/o alla cessazione dell'attività).

L'operatore in possesso di una vecchia autorizzazione amministrativa per la vendita in forma itinerante oppure di SCIA regolarmente presentata al Comune di competenza, è abilitato anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'operatore itinerante può partecipare ai vari mercati di tutto il territorio nazionale, al fine dell'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati (la cosiddetta spunta dei mercati).

E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Mentre il subentrante per atto tra vivi (atto di compravendita, donazione o simili) per continuare l'attività del dante causa deve obbligatoriamente inoltrare apposita SCIA al Comune nel quale intende avviare l'attività, il subentrante per causa di morte (per successione) ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione (pena la decadenza).

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

3.4.3 Iniziare l'attività di commercio su area pubblica su posteggio

Definizione

Per commercio su aree pubbliche su posteggio si intende la vendita al dettaglio mediante l'utilizzo di un posteggio di cui il Comune ha disponibilità, dato in concessione da quest'ultimo per un periodo predeterminato dai singoli Comuni, nel rispetto di quanto stabilito da Regione Campania, indicativamente tra i 9 ed i 12 anni (es. mercato settimanale del giovedì di Castelpoto).

Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta da persone fisiche (imprese individuali), da società di persone o società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010).

Normativa

- Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- Documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per ottenere un'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggio, è necessario partecipare ad un apposito bando pubblico emanato a tal fine dal Comune.

Istruzioni per la compilazione

Il modello eventualmente predisposto dal Comune per la partecipazione al bando pubblico, deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di indicare tutti i dati richiesti.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

3.4.4 Subentrare nell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

Definizione

Per commercio su aree pubbliche su posteggio si intende la vendita al dettaglio mediante l'utilizzo di un posteggio di cui il Comune ha disponibilità dato in concessione da quest'ultimo per un periodo predeterminato dai singoli Comuni, nel rispetto di quanto stabilito da Regione Campania, indicativamente tra i 9 ed i 12 anni (es. mercato settimanale del giovedì di Castelpoto).

Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.

Il trasferimento in gestione (per affitto d'azienda) o in proprietà (a seguito di successione, compravendita, donazione o atto equipollente) dell'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'"autorizzazione amministrativa" (o altro titolo equipollente) a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che vi sia un effettivo trasferimento dell'azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto di successione, ecc.) ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.20 della L.R. n.6/2010.

L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta da persone fisiche (imprese individuali), dalle società di persone, dalle società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010).

Normativa

- Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Regolamento comunale vigente per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Prerequisiti

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare (o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in propria attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Per l'esercizio dell'attività di vendita su posteggio a seguito di subentro, occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) su apposito modello comunale, che deve obbligatoriamente essere compilata on line.

La SCIA deve essere inoltrata entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesta dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Oltre che per la comunicazione di subingresso, la SCIA deve essere utilizzata, compilando gli appositi riquadri, anche in caso di variazioni nell'esercizio dell'attività e/o di cessazione della stessa.

L'autorizzazione su posteggio dato in concessione abilita il titolare della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito della Regione in cui è stata rilasciata, nonché alla partecipazione alle fiere che si tengono nel territorio nazionale.

Mentre il subentrante per atto tra vivi (atto di compravendita, donazione o simili) per continuare l'attività del dante causa deve obbligatoriamente inoltrare l'apposita comunicazione di subingresso al Comune nel quale è ubicato il posteggio, il subentrante per causa di morte (per successione) ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione (pena la decadenza).

3.5 Imprenditori agricoli

3.5.1 Effettuare una vendita diretta di prodotti ricavati per coltura o allevamento dalla propria azienda

Definizione

La "vendita diretta" è la vendita effettuata dal produttore agricolo (singolo o associato) dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, direttamente al consumatore finale, senza passaggi intermedi di commercianti e/o intermediari.

Possono essere venduti anche prodotti trasformati o manipolati in azienda (per es. frutta a pezzi, formaggi porzionati, marmellate, carne macellata).

E' "imprenditore agricolo" chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento della propria attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Gli imprenditori agricoli che possono effettuare la vendita diretta in deroga alle norme sul commercio previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, possono così sintetizzarsi:

- imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- società agricole;
- società cooperative formate da imprenditori agricoli;
- società di persone o società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli;
- enti o associazioni che vendono prodotti agricoli conferiti dai propri soci.

Normativa

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Direttore Centrale 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui

al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica”, rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520.

Prerequisiti

La vendita diretta al consumatore dei propri prodotti (anche per il consumo immediato sul posto) è permessa a qualsiasi tipo d'impresa agricola (ditta individuale o società) purché iscritta nel Registro delle imprese di cui all'art.8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Gli imprenditori individuali, i soci di società di persona o gli amministratori di società di capitale, cooperative e consorzi non devono essere stati condannati per delitto in materia igienico-sanitaria o frode alimentare, con sentenza passata in giudicato, nel quinquennio precedente all'avvio dell'attività di vendita.

Devono comunque essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Cosa occorre

Per poter esercitare l'attività di vendita diretta dei propri prodotti agricoli occorre inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del comune ove ha sede l'azienda di produzione o dove l'azienda ha il negozio, apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica). Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, non deve essere presentata per la vendita diretta su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali.

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA), deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato di tutti gli allegati richiesti (inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale).

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Oltre che per l'avvio di nuova attività, è necessario presentare la SCIA anche in caso di trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell'attività di vendita diretta.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente sia superiore a centosessantamila euro per gli imprenditori individuali ovvero quattro milioni di euro per le Società, l'attività dovrà essere considerata come commerciale alla quale si dovranno applicare in toto le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998.

Gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono tenuti a rispettare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, ossia le regole stabilite per le normali attività commerciali.

Non è obbligatorio porre in vendita prodotti esclusivamente propri, essendo prevista la possibilità di vendere anche prodotti acquistati da altre aziende purchè non superino il 49% del totale venduto.

Per la vendita diretta su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, o di altre aree di cui l'impresa abbia disponibilità, non è dovuta alcuna comunicazione al SUAP.

3.5.2 Effettuare una vendita diretta di prodotti ricavati per coltura o allevamento dalla propria azienda in posteggio su area pubblica

Definizione

La "vendita diretta" è la vendita effettuata dal produttore agricolo (singolo o associato) dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, direttamente al consumatore finale, senza passaggi intermedi di commercianti e/o intermediari.

Possono essere venduti anche prodotti trasformati o manipolati in azienda (per es. frutta a pezzi, formaggi porzionati, marmellate, carne macellata).

E' "imprenditore agricolo" chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento della propria attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Gli imprenditori agricoli che possono effettuare la vendita diretta in deroga alle norme sul commercio previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, possono così sintetizzarsi:

- imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- società agricole;
- società cooperative formate da imprenditori agricoli;
- società di persone o società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli;
- enti o associazioni che vendono prodotti agricoli conferiti dai propri soci.

Normativa

- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Direttore Centrale 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui

al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica”, rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520.

Prerequisiti

La vendita diretta al consumatore è permessa a qualsiasi tipo d'impresa agricola (ditta individuale o società) purché iscritta nel Registro delle imprese di cui all'art.8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Gli imprenditori individuali, i soci di società di persona o gli amministratori di società di capitale, cooperative e consorzi non devono essere stati condannati per delitto in materia igienico-sanitaria o frode alimentare, con sentenza passata in giudicato, nel quinquennio precedente all'avvio dell'attività di vendita.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Cosa occorre

Per ottenere un'autorizzazione ad esercitare la vendita diretta di prodotti della azienda agricola in posteggio su area pubblica, è necessario partecipare ad un apposito bando pubblico emanato a tal fine dal Comune oppure acquisire un'azienda agricola che già sia in possesso di un posteggio.

Istruzioni per la compilazione

Il modello eventualmente predisposto dal Comune per la partecipazione al bando pubblico, deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente sia superiore a centosessantamila euro per gli imprenditori individuali ovvero quattro milioni di euro per le Società, l'attività dovrà essere considerata come commerciale alla quale si dovranno applicare in toto le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998.

Gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono tenuti a rispettare le norme previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998, ossia le regole stabilite per le normali attività commerciali.

Non è obbligatorio porre in vendita prodotti esclusivamente propri, essendo prevista la possibilità di vendere anche prodotti acquistati da altre aziende purché non superino il 49% del totale venduto.

3.5.3 Aprire un'attività agrituristica

Definizione

Per "attività agrituristiche" si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (anche nella forma di società di capitali o di persone) anche associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L'azienda agrituristica si definisce per tipologia e servizi offerti.

La "tipologia agrituristica" si riferisce al tipo di attività esercitata, in relazione all'uso delle strutture ricettive disponibili. Si distinguono due tipologie di azienda agrituristica:

- a) agriturismo in forma familiare, fino a un massimo di dieci (10) ospiti e quaranta (40) pasti al giorno;
- b) agriturismo in forma aziendale, fino a un massimo di sessanta (60) ospiti e centosessanta (160) pasti al giorno.

Sono pertanto ricomprese in tali attività, quelle finalizzate a:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori con i massimali rispettivamente previsti dall'agriturismo in forma familiare e agriturismo in forma aziendale;
- b) somministrare pasti e bevande, con i massimali rispettivamente previsti dall'agriturismo in forma familiare e agriturismo in forma aziendale, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
- d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminari, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristiche-venatorie, attività di itturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Normativa di riferimento

- Legge 20 febbraio 2006 n.96 "Disciplina dell'agriturismo";
- Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n.4 "Attuazione della legge regionale 08/06/2007 n.10";
- Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" (Titolo X);
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520;
- Decreto dirigente unità organizzativa 16 maggio 2012 - n. 4209 "Nuove determinazioni in materia di fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo lombardo: aggiornamento della tabella regionale di cui al d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339".

Prerequisiti

L'imprenditore agricolo che intende svolgere attività agrituristica deve aver richiesto ed ottenuto dalla Provincia nel cui territorio viene svolta l'attività agricola:

- 1) il Certificato di connessione dell'attività agrituristica con quella agricola;
- 2) l'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Agrituristici: la domanda di iscrizione può essere presentata dal titolare, contitolare o coadiuvante familiare di un'azienda agricola, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, in possesso del certificato di connessione, con età non inferiore ai 18 anni e a seguito dell'acquisizione, tramite la frequenza ad un corso di formazione, di attestato di operatore agrituristico.

Relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, si precisa che, in base all'art. 6 della Legge n. 96/2006, l'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

- a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

Cosa occorre

Occorre inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività agrituristica apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività agrituristica e comunicazioni varie, che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare tutti i dati richiesti.

Note

La SCIA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

La SCIA deve essere utilizzata anche per comunicare:

- la variazione e/o l'integrazione delle attività agrituristiche precedentemente dichiarate;
- i prezzi minimi e massimi per l'anno successivo (entro il 1° ottobre di ogni anno);
- la cessazione dell'attività.

L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore, quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta (40) pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci (10) ospiti al giorno.

L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al Comune, in periodi prestabiliti dall'imprenditore agricolo.

Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunicano al Comune i prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono avere i requisiti di agibilità previsti per i locali di abitazione, dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 853/2004 ed alle normative igienico sanitarie vigenti in materia.

3.6 Manifestazioni di sorte locali

3.6.1 Organizzare una lotteria, una tombola, una pesca o un banco di beneficenza

Definizione

Per lotteria si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita di biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, non supera la somma di Euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva.

Per tombola si intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri (dal n. 1 al n. 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero di cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi in palio non devono superare la somma di Euro 12.911,42.

Per pesche o banchi di beneficenza si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per loro organizzazione, non si prestano per la emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non ecceda la somma di Euro 51.645,69.

Normativa

- Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 - Titolo II;
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4632 del 14.4.2004;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2004 'Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (art.34).

Prerequisiti

Il soggetto promotore della manifestazione di sorte locale deve essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La comunicazione di effettuazione di una manifestazione di sorte locale non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà; personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”.

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente caratteristiche analoghe. Sono tuttavia consentite lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promosse da:

A) Enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo. 4.12.1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

B) Partiti o movimenti politici di cui alla legge 2.1.1997, n. 2, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

C) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, per fini prettamente ludici.

Cosa occorre

Le manifestazioni di sorte locali sono subordinate a comunicazione, da presentare, a cura dei promotori, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. La comunicazione, presentata esclusivamente sul modello P0H0: "Comunicazione per svolgimento attività di lotteria, tombola, pesca o banco di beneficenza", va inoltrata on line al Comune in cui si tiene l'estrazione e al Prefetto competente per territorio, previo ottenimento del nullaosta del Ministero dell'Economia e delle Finanze ' Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della Campania -Sezione Distaccata di Castelpoto. Tale nullaosta va richiesto separatamente, compilando il modello ZM01.

Con nota del 29.11.2012, l'Ufficio Territoriale del Governo di Castelpoto ricorda che i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale (lotteria, banchi o pesche di beneficenza, tombole), prima della comunicazione prevista dal regolamento approvato con D.P.R. 430/2001 (comunicazione al Comune territorialmente competente), devono trasmettere una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Sezione Distaccata di Castelpoto.

Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di detta comunicazione senza che il ministero sopracitato abbia adottato un provvedimento, si intende comunque rilasciato il nulla osta all'effettuazione della manifestazione per silenzio-assenso.

Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione alla competente A.A.M.S. senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego, e comunque almeno trenta giorni prima della data prevista per l'estrazione, gli organizzatori informano il Prefetto e il Comune ove avrà luogo l'estrazione stessa, indicando gli elementi previsti dalla normativa di riferimento.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

É necessario allegare la seguente documentazione:

- copia del nullaosta rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato della Campania -Sezione Distaccata di Castelpoto" oppure copia della comunicazione effettuata dallo stesso con data di inoltro;

- per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati: la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

- per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria Provinciale o mediante fideiussione bancaria assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore;

- per le pesche di beneficenza: l'indicazione e il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

Note

L'estrazione è aperta al pubblico; le modalità sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta al SUAP e al Prefetto, il programma, le finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Al termine dovrà essere redatto un processo verbale da inviare al Prefetto.

Tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.7 Pubblici Esercizi e Circoli privati

3.7.1 Aprire un pubblico esercizio (bar, ristorante e simili)

Definizione

Sono Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i ristoranti, i bar, le osterie, le pizzerie, le paninoteche, ecc.

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita di determinati prodotti alimentari per il consumo sul posto (gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio pubblico o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati).

Per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali, ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione delle direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno";
- Delibera di Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)";
- Decreto Direttore Generale 26 ottobre 2009 n.10863 "Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento ex art.5 della l.r. 29 giugno 2009 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 - Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche";
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852;
- Regolamento locale di igiene.

Prerequisiti

Sorvegliabilità Esterna:

I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita.

Le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico.

In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.

Sorvegliabilità interna:

Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.

Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati nella SCIA.

Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza.

Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita.

Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.

Requisiti morali

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), e per i reati di cui al capoverso precedente, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

E' altresì indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati

per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttive 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) utilizzando esclusivamente il modello P038.

Istruzioni per la compilazione

Il modello P038 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello devono essere allegati tutti documenti in esso indicati (ad esempio: planimetria, valutazione di impatto acustico se dovuta, titolo di disponibilità dell'immobile, ecc.).

L'inoltro di una pratica (modello e allegati, se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto le bevande e gli alimenti che somministrano .

Gli esercenti che effettuano la vendita di prodotti alcolici sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 29 del D. Lgs. n. 504/95 a presentare all'Ufficio delle Dogane competente per territorio "denuncia di esercizio di vendita" ed a munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29.

L'esercizio deve essere attivato entro 2 (due anni) dalla data di presentazione della S.C.I.A. e può essere sospeso al massimo per 1 (un) anno, pena la decadenza del titolo autorizzatorio.

La SCIA presentata abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Non esiste una superficie minima per l'esercizio pubblico, né esiste una distanza minima da rispettare da altri pubblici esercizi già esistenti sul territorio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, prodotti, dolci e i pasti che somministrano nonché tutti i prodotti di gastronomia.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla Segnalazione certificata di inizio attività notificata all'Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico-sanitari, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda; ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili; esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande, eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

3.7.2 Comunicare una variazione dell'attività di pubblico esercizio

Definizione

La comunicazione di variazione dell'attività di pubblico esercizio può riguardare i seguenti aspetti:

- ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione;
- modifica della ragione sociale;
- modifica del legale rappresentante/del delegato;
- modifica tipologia.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione delle direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno";
- Delibera di Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)";
- Decreto Direttore Generale 26 ottobre 2009 n.10863 "Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento ex art.5 della l.r. 29 giugno 2009 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 - Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche";
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852;
- Regolamento locale di igiene.

Prerequisiti

Essere titolare di vecchia autorizzazione (o aver presentato precedentemente regolare SCIA di apertura) per la somministrazione di alimenti e bevande.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) utilizzando esclusivamente il modello P030.

Istruzioni per la compilazione

Il modello P030 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello devono essere allegati tutti i documenti in esso indicati (ad esempio: planimetria, valutazione di impatto acustico se dovuta, titolo di disponibilità dell'immobile ecc.).

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA di diminuzione o di ampliamento della superficie di somministrazione dei locali adibiti a pubblico esercizio va presentata al Comune dopo aver ottenuto gli eventuali atti abilitativi edilizi occorrenti o dopo aver inoltrato regolare D.I.A./SCIA edilizia (a seconda dei casi). Inoltre, ogni modifica strutturale dei locali deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dal Decreto Ministeriale n.564/92, ossia la loro disposizione deve permettere all'autorità preposta un agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio.

Sorvegliabilità esterna:

I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita.

Le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico.

In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.

Sorvegliabilità interna:

Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.

Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati nella SCIA.

Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza.

Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita.

Inoltre nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario d'apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.

3.7.3 Subentrare in un pubblico esercizio

Definizione

Per poter subentrare in un'attività esistente di somministrazione di alimenti e bevande (pubblico esercizio) è necessario acquisire la proprietà dell'azienda o stipulare un contratto di affitto d'azienda (o di ramo d'azienda) nelle forme di legge o essere in possesso di altro titolo idoneo (es. successione, donazione).

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione delle direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno";
- Delibera di Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)";
- Decreto Direttore Generale 26 ottobre 2009 n.10863 "Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento ex art.5 della l.r. 29 giugno 2009 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 - Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche";
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852;
- Regolamento locale di igiene.

Prerequisiti

Per poter subentrare in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono sussistere le seguenti condizioni:

- 1) esistenza di un valido contratto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda commerciale alla quale si subentra. Il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata (da notaio) o di atto pubblico notarile. Può trattarsi di compravendita, affitto d'azienda, donazione, comodato, successione mortis causa;
- 2) il locale presso cui si intende esercitare l'attività di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale), igienico-sanitaria e di sorvegliabilità;
- 3) il titolare di un'impresa individuale che subentra o il legale rappresentante della società o eventuale persona preposta (sia in caso di ditta individuale che società), deve essere in possesso di specifici requisiti morali e professionali.

Requisiti morali

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59"Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), e per i reati di cui al capoverso precedente, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

E' altresì indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti professionali

Ai sensi dell'art. 71 comma 6, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno", l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti e, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) essere stato iscritto al R.E.C. di cui alla Legge 426/1971 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, c.2 del D.M. 375/1988 presso la Camera di Commercio.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività per subingresso, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) utilizzando esclusivamente il modello P030.

Istruzioni per la compilazione

Il modello P030 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello devono essere allegati tutti documenti in esso indicati (ad esempio: planimetria, valutazione di impatto acustico se dovuta, titolo di disponibilità dell'immobile ecc.).

L'invio di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto le bevande e gli alimenti che somministrano .

Gli esercenti che effettuano la vendita di prodotti alcolici sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 29 del D. Lgs. n. 504/95 a presentare all'Ufficio delle Dogane competente per territorio denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29. L'esercizio può essere sospeso al massimo per 1 (un) anno, pena la decadenza del titolo autorizzatorio.

La SCIA presentata abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Non esiste una superficie minima per l'esercizio pubblico, né esiste una distanza minima da rispettare da altri pubblici esercizi già esistenti sul territorio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, prodotti, dolci e i pasti che somministrano nonché tutti i prodotti di gastronomia.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla Segnalazione certificata di inizio attività notificata all'Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico-sanitari, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda; ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili; esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande, eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

3.7.4 Trasferire un pubblico esercizio

Definizione

Per trasferimento di pubblico esercizio si intende lo spostamento dell'ubicazione del proprio bar, ristorante, pizzeria (o altro esercizio di somministrazione di alimenti e bevande) nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n.147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione delle direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno";
- Delibera di Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. 8/6495 "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)";
- Decreto Direttore Generale 26 ottobre 2009 n.10863 "Direzione Centrale Programmazione Integrata - Adeguamento ex art.5 della l.r. 29 giugno 2009 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n.1, art.5 - Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività economiche";
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852;
- Regolamento locale di igiene.

Prerequisiti

Condizione necessaria per poter trasferire un pubblico esercizio è la disponibilità di un nuovo locale che deve rispettare la normativa vigente, compresa quella igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, quella relativa alla destinazione d'uso e di sorvegliabilità.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA modello comunale) utilizzando esclusivamente il modello P038.

Istruzioni per la compilazione

Il modello P038 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello devono essere allegati tutti documenti in esso indicati (ad esempio: planimetria, valutazione di impatto acustico se dovuta, titolo di disponibilità dell'immobile ecc.).

L'invio di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto le bevande e gli alimenti che somministrano.

Gli esercenti che effettuano la vendita di prodotti alcolici sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell'Art. 29 del D. Lgs. n. 504/95 a presentare all'Ufficio delle Dogane competente per territorio denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29.

L'esercizio può essere sospeso al massimo per 1 (un) anno, pena la decadenza del titolo autorizzatorio.

La SCIA presentata abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto le bevande, prodotti, dolci e i pasti che somministrano nonché i prodotti di gastronomia.

Non esiste una superficie minima per l'esercizio pubblico, né esiste una distanza minima, da rispettare, da altri pubblici esercizi.

La SCIA di trasferimento del pubblico esercizio va presentata al Comune dopo aver ottenuto gli eventuali atti abilitativi edilizi occorrenti o dopo aver inoltrato regolare D.I.A./SCIA edilizia (a seconda dei casi). Inoltre ogni modifica strutturale dei locali deve essere effettuata nel rigoroso rispetto dei criteri di sorvegliabilità previsti dal Decreto Ministeriale n.564/92, ossia la loro disposizione deve permettere all'autorità preposta un agevole controllo degli stessi e degli avventori che frequentano l'esercizio.

Sorvegliabilità esterna:

I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita.

Le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico.

In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.

Sorvegliabilità interna:

Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.

Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati nella SCIA.

Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza.

Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita.

Inoltre nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario d'apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.

3.7.5 Comunicare l'orario di un pubblico esercizio

Definizione

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, osterie, pizzerie e paninoteche), compresi quelli nei quali vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Normativa

- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Circolare MISE del 28 ottobre 2011 n. 3644/C "Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 35 commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura – circolare esplicativa".

Cosa occorre

L'esercente è completamente libero di determinare gli orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio, senza comunicare nulla al Comune, ma rendendoli noti al pubblico con l'esposizione di appositi cartelli o altri mezzi idonei ben visibili.

Istruzioni

Non occorre compilare alcun modello.

Note

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.7.6 Svolgere un piccolo intrattenimento musicale (concertino-piano bar) nel pubblico esercizio

Definizione

Vengono definiti "concertini" le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.

Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:

- l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
- non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
- non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
- non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale (ove previsti).

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

Normativa

- Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- Legge 26 ottobre 1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Regolamento di "Polizia Urbana";
- Piano di zonizzazione acustica comunale e norme tecniche di attuazione.

Prerequisiti

Per poter effettuare un piccolo intrattenimento musicale (concertino-piano bar) all'interno di un pubblico esercizio (bar, ristorante ecc.) occorre essere titolari della relativa autorizzazione amministrativa o aver presentato idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Nonostante l'abrogazione dell'art.124, secondo comma del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., le Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del comune possono prevedere, per manifestazioni a carattere temporaneo che superino gli orari o i livelli di immissione sonora o la durata delle manifestazioni indicate nei piani stessi, la presentazione di apposita comunicazione da parte dell'interessato (SCIA o atto equipollente) da inoltrarsi al Comune.

Cosa occorre

L'eventuale comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive deve essere resa sugli appositi modelli predisposti, nel rispetto delle indicazioni previste dai rispettivi piani di zonizzazione acustica.

Istruzioni

Il modello di comunicazione comunale all'uopo predisposto deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro del modello e degli allegati, se previsti, allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Se la manifestazione assume carattere di prevalenza rispetto all'attività di pubblico esercizio oppure l'attività di intrattenimento assume un rilievo tale per cui il pubblico vi assiste in modo diretto e non incidentale o causale (ad es. con l'organizzazione di ballo), occorre richiedere la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. e quindi andrà presentato il modello PS42.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.7.7 Installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito nel pubblico esercizio

Definizione

L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di autorizzazione amministrativa o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Legge 23 dicembre 2000 n.388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
- Legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)";
- Legge 23 dicembre 2005 n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006 - art.1, comma 525);
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati".

Prerequisiti

Per poter installare apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito nell'ambito di un pubblico esercizio (bar, ristorante ecc.) occorre essere titolari della relativa vecchia autorizzazione amministrativa oppure aver presentato idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Cosa occorre

L'esercente è completamente libero di installare gli apparecchi di cui sopra nel proprio esercizio, senza comunicare nulla al Comune, ma nel rispetto delle indicazioni di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Istruzioni

Non occorre compilare alcun modello.

Note

Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è possibile installare, nei limiti di cui al Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici idonei per il gioco lecito.

Sono installabili esclusivamente apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) o comma 7) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree all'aperto.

L'offerta complessiva del gioco tramite apparecchi o congegni automatici non deve riguardare esclusivamente l'installazione degli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 (lettera a) del T.U.L.P.S.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

I pubblici esercizi che installano apparecchi da gioco devono esporre, in luogo visibile, una tabella predisposta ed approvata dal Questore, e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nella tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'attuale disciplina prevede che siano "apposti" in modo visibile su ogni apparecchio installato i titoli autorizzatori rilasciati da AAMS, ovvero: l'originale dell'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione in copia conforme nonché il nulla osta di messa in esercizio in originale.

Qualora gli stessi vengano installati in locali diversi da quelli utilizzati per la somministrazione, andrà presentata apposita SCIA, per apertura di sala pubblica da giochi.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.7.8 Installare una TV satellitare o pay TV nel pubblico esercizio

Definizione

La pay-tv è un'emittente a pagamento: i programmi sono visibili solo pagando un abbonamento all'emittente che li trasmette.

La TV satellitare fornisce lo stesso servizio che già si è abituati a ricevere con l'antenna tradizionale, con l'aggiunta di altre funzionalità. Serve soprattutto per ricevere programmi radiotelevisivi di altri paesi, ma anche diverse emittenti italiane, sia gratuite sia a pagamento. Sono inoltre presenti altri servizi, come la PPV (Pay Per View, che permette di acquistare solo l'avvenimento che interessa vedere), InterNet via satellite, o più semplicemente la guida ai programmi (EPG), assolutamente non possibili con l'attuale sistema analogico terrestre.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento d'esecuzione" del T.U.L.P.S.;
- Legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Prerequisiti

L'installazione di apparecchi radio-televisivi all'interno di un pubblico esercizio è completamente liberalizzata. Occorre solamente essere titolari della relativa vecchia autorizzazione amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande, o aver presentato idonea Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Tuttavia occorre presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per intrattenimento (art. 69 T.U.L.P.S.), quando si tratta di pay tv installata nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande, previo pagamento del biglietto d'ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni.

Cosa occorre

L'interessato deve inoltrare allo Sportello Unico apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) , utilizzando esclusivamente il modello PS32.

Istruzioni

Il modello PS32 va compilato in ogni sua parte, avendo cura di barrare la sezione di interesse e di allegare la documentazione richiesta.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Quando si tratta di pay tv installata in un pubblico esercizio, con obbligo di pagamento del biglietto d'ingresso o maggiorazione del prezzo delle consumazioni e svolgimento dell'intrattenimento in una sala appositamente allestita, con elementi tali che ne configurino una trasformazione in locale di pubblico spettacolo (es. disposizione delle sedie a platea), al posto della SCIA è necessario il rilascio della licenza di cui all' art. 68 del T.U.L.P.S., previo ottenimento dell'agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) per la suddetta sala,

nei casi previsti. Andrà quindi presentato il modello PS30 'Richiesta di Rilascio Licenze di Pubblica Sicurezza'.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.7.9 Occupare il suolo pubblico con tavoli, sedie, fioriere, tende, ombrelloni o simili

Definizione

Si considera occupazione di suolo pubblico l'utilizzo temporaneo di spazi ed aree pubbliche (es: strade, corsi, piazze e comunque beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune) o private di uso pubblico, per collocare tavoli, sedie, fioriere, tende, ombrelloni ed altro.

Normativa

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada";
- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di Istituzione imposta regionale per le attività produttive e riordino dei tributi locali;
- Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Cosa occorre

I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali, i rappresentanti di associazioni, partiti e società che hanno l'esigenza di occupare il suolo pubblico con tavoli, sedie, fioriere, tende, ombrelloni ed altro, devono richiedere la concessione compilando in modo completo l'apposito modello EA40: "Domanda di Concessione per Occupazione di Spazi ed Aree sul Territorio Comunale".

I partiti (durante il periodo elettorale) e le O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale) sono esenti dall'applicazione della marca da bollo sull'istanza.

Istruzioni per la compilazione

Il modello EA40 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello devono essere allegati tutti documenti in esso indicati (ad esempio: planimetria, valutazione di impatto acustico se dovuta, titolo di disponibilità dell'immobile ecc.).

L'invio di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

In caso di occupazione permanente (ovvero pari o superiore all'anno) deve essere indicato il periodo di occupazione richiesto; in caso di occupazione temporanea (per periodi inferiori all'anno) deve essere indicato il periodo di occupazione richiesto ed eventualmente la durata giornaliera della stessa.

Devono inoltre essere indicate l'indirizzo del luogo da occupare, la motivazione dell'occupazione, gli elementi di arredo con i quali viene effettuata l'occupazione, le dimensioni dell'area e l'eventuale iscrizione ONLUS.

Per le sole attività commerciali ed i pubblici esercizi devono essere allegati alla domanda planimetria della zona interessata dall'occupazione e dell'area circostante in scala 1:100, con l'indicazione del punto di occupazione e la documentazione fotografica del luogo stesso e degli oggetti da collocare.

Per i soli partiti politici in caso di occupazione per comizi elettorali, gli orari di svolgimento degli stessi ed i relatori.

Note

Se l'occupazione è richiesta per un massimo inferiore all'anno (occupazione temporanea), è rilasciata la concessione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, dietro pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).

Se l'occupazione è richiesta per un periodo pari o superiore all'anno (occupazione permanente), viene stipulato contratto di occupazione di suolo pubblico con l'Amministrazione Comunale dietro pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), con le modalità indicate dai competenti uffici. Il contratto per l'occupazione di suolo pubblico per un periodo pari o superiore all'anno, può essere stipulato esclusivamente con i titolari delle attività commerciali.

Se l'occupazione è richiesta da un partito politico, la concessione è rilasciata entro le 48 ore successive e a titolo gratuito.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.7.10 Somministrare alimenti e bevande in un circolo privato

Definizione

Sono definiti "circoli" i luoghi privati di ritrovo al quale sono ammesse solamente persone, ben individuate, definite soci.

Quasi tutti i circoli sono aderenti ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad es. CRAL, ARCI, ACLI, ecc.)

Altri hanno nomi e finalità diverse (ad es. ludiche, ricreative, sportive) quali, ad esempio, circolo "Amici della musica", "Amici del francobollo", "Amici della vela", ecc.

All'interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

La nuova disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati, ispirata ai principi della semplificazione e dell'autocertificazione, dispone in maniera diversa a seconda che le associazioni e i circoli siano o meno aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Normativa

- Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917;
- Decreto Ministeriale del 17 dicembre 1992 n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto Presidente Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (art.71);
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n.147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/13/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno.

Prerequisiti

Per poter somministrare ai soci del circolo alimenti e bevande, l'associazione (o circolo) deve essere regolarmente costituita. Questa deve avere le caratteristiche di cui all'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche.

I locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564: "i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno".

Requisiti morali

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno" non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), e per i reati di cui al capoverso precedente, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

E' altresì indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235 individua due tipologie di circoli:

- a) circoli e associazioni aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
- b) circoli e associazioni NON aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

I circoli e le associazioni di cui alla lettera a), per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le proprie attività istituzionali, dovranno inoltrare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), utilizzando esclusivamente il modello P051.

I circoli e le associazioni di cui alla lettera b), per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le proprie attività istituzione, dovranno invece inoltrare Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) utilizzando esclusivamente il modello P050.

In entrambi i casi è possibile affidare in gestione l'attività a terzi soggetti (gestori), stipulando un regolare contratto di affitto d'azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Al momento dell'inoltro della SCIA o della domanda, si dovrà allegare copia semplice dell'atto costitutivo del circolo redatto nelle forme previste dalla legge.

Istruzioni

I modelli P051 o P050 devono essere compilati in ogni parte avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse ed allegando i documenti richiesti.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA di cui al modello P051 ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

I modelli P051 o P050 devono essere utilizzati anche per comunicare le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della SCIA e relativamente a:

- sussistenza dell'adesione degli enti nazionali aventi finalità assistenziali;
- permanere delle condizioni previste dagli artt. 111 e 111bis del testo unico delle imposte sui redditi.

3.8 Attività ricettive

3.8.1 Aprire o subentrare in una struttura ricettiva alberghiera

Definizione

Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, un alloggio.

L'alloggio può essere offerto:

- in strutture che dispongono di almeno sette camere e/o appartamenti;
- con o senza servizio autonomo di cucina;
- con altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

Le aziende alberghiere si distinguono in:

- a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
- b) residenze turistico alberghiere (R.T.A.) quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

L'appartenenza all'una o all'altra tipologia è determinata dalla prevalenza (nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti), delle camere o degli appartamenti, fermo restando che per le residenze turistico alberghiere, la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

Gli alberghi, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, possono distinguersi in:

- motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%, nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio stesso;
- villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- albergo meuble' o garni': albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
- albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato

dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79 "Codice del Turismo";
- Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ;
- Regolamento Regionale 7 dicembre 2009 n. 5 "Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni".

Prerequisiti

L'avvio e l'esercizio delle attività ricettive sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Requisiti morali

Per poter esercitare l'attività turistico ricettiva è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Nel caso in cui, congiuntamente al servizio di alloggio venga fornito anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, è indispensabile essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione delle direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno". Non possono quindi esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio di attività di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), e per i reati di cui al capoverso precedente, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti sopra citati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA mod. A) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

E' possibile subentrare in un esercizio già attivo a seguito di trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa (nelle forme previste dalle legge, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata).

In tal caso occorre presentare, utilizzando esclusivamente il portale regionale MUTA, Segnalazione Certificata di subentro/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento di ragione sociale di attività produttiva (SCIA mod. B) completa della documentazione richiesta.

Istruzioni

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato degli allegati richiesti (planimetria, classificazione alberghiera, scheda 6), inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'ASL. Inoltre è prevista la compilazione della scheda 5 in tutti i casi in cui l'attività dichiarata comporti rischio incendio o uno o più rischi per l'ambiente.

Note

La SCIA ha validità illimitata, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

I principali obblighi da rispettare nell'esercizio dell'attività alberghiera sono:

- esporre, all'esterno e all'interno della struttura, il segno distintivo della classificazione delle stelle assegnate;
- esporre, nei locali di ricevimento dei clienti, i prezzi minimi e massimi;
- dare alloggio solo alle persone munite di documento di riconoscimento;
- far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle proprie generalità (schedina P.S.);
- comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo.

Un albergo può essere anche denominato "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, "grand hotel" o "grande albergo".

Occorre possedere la documentazione relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, per gli alberghi che superano i 25 posti letto.

3.8.2 Iniziare l'attività di affittacamere

Definizione

Sono "esercizi di affittacamere" le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. Nell'attività di affittacamere non è obbligatorio abitare nell'appartamento oggetto di attività.

L'attività imprenditoriale di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Il titolare di esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520.

Prerequisiti

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione. Gli appartamenti utilizzati per l'attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:

- a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- c) telefono ad uso comune.

Requisiti morali

Per esercitare l'attività di affittacamere è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA mod. A e scheda 6) che deve obbligatoriamente

essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

La SCIA ha validità illimitata, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Non occorre possedere la documentazione relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, in quanto tali esercizi non possono superare i 25 posti letto.

3.8.3 Iniziare l'attività di Bed and Breakfast (B&B)

Definizione

Sono definiti "Bed and Breakfast" le attività ricettive, di carattere saltuario, svolte da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

L'attività è esercitata in case unifamiliari o in unità condominiali: l'esercizio di tale attività non determina il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare i locali.

Il Bed and Breakfast ha quindi le seguenti caratteristiche:

- è obbligatorio essere residenti e abitare nell'appartamento oggetto di attività (niente B&B in una seconda casa);
- la ricettività è limitata ad un massimo di dodici posti letto;
- l'attività deve avere carattere saltuario o essere svolta per periodi ricorrenti.

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520.

Prerequisiti

I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento di igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione i cibi e bevande. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Tale attività non richiede partita IVA.

Requisiti morali

Per esercitare l'attività di "Bed and Breakfast" è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inoltre inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA mod. A e scheda 6) che deve obbligatoriamente

essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

La SCIA ha validità illimitata, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Non occorre possedere la documentazione relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, in quanto tali esercizi non possono superare i 25 posti letto.

3.8.4 Altre attività ricettive non alberghiere

Definizione

Rientrano tra le altre attività ricettive non alberghiere le seguenti tipologie:

- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- case e appartamenti per vacanze

CASE PER FERIE: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, festive al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Sono assicurati un servizio di uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

OSTELLI PER LA GIOVENTU': strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE: strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale. Sono assicurate le seguenti prestazioni essenziali: fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas, manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici, pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente, servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520.

Prerequisiti

Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Requisiti morali

Per esercitare l'attività di case per ferie, ostelli per la gioventù e case e appartamenti per vacanze è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA mod. A e scheda 6) che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

La SCIA ha validità illimitata, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Occorre possedere la documentazione relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, se le strutture hanno più di 25 posti letto.

3.8.5 Iniziare l'attività ricettive all'aria aperta

Definizione

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggi in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Si distinguono in:

- Villaggi turistici
- Campeggi
- Aree di sosta

VILLAGGI TURISTICI: esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. E' consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi mobili di pernottamento, purchè in misura non superiore al trenta per cento del numero complesso delle piazzole autorizzate.

CAMPEGGI: esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento. E' consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purchè in misura non superiore al trenta per cento del numero complesso delle piazzole autorizzate.

AREE DI SOSTA: esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. La sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

Normativa di riferimento

- Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- Decreto Direttore Generale Regione Campania 18 marzo 2011, n. 2481 "Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 alla disciplina SCIA di cui al d.l. 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica", rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520.

Prerequisiti

Requisiti morali

Per esercitare l'attività villaggi turistici, campeggi o aree di sosta è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività, prima dell'inizio dell'attività (oppure il giorno stesso dell'avvio dell'attività), apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA mod. A e scheda 6) che deve obbligatoriamente

essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica, la SCIA è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette al SUAP. La SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica tutte le volte che il verificarsi di un evento (per esempio l'avvio dell'attività) comporta contemporaneamente l'obbligo per l'imprenditore di farne segnalazione al SUAP e di darne comunicazione al Registro Imprese.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

La SCIA ha validità illimitata, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

Occorre possedere la documentazione relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, se le strutture hanno più di 400 posti.

3.9 Spettacoli viaggianti

3.9.1 Installare temporaneamente un circo

Definizione

Gli spettacoli viaggianti sono quelle attività spettacolari, quei trattenimenti e quelle attrazioni allestite con strutture mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Tali attività sono classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337.

Si definisce "circo" quell'attrezzatura mobile costituita principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.";
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizione su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- Regolamento comunale per le concessioni delle aree comunali per l'installazioni di spettacoli viaggianti, circensi e di parchi divertimento, ove vigente.

Prerequisiti

Le autorizzazioni di polizia sono personali e possono essere rilasciate alle persone giuridiche o alle associazioni attraverso i loro legali rappresentanti; in quest'ultimo caso soltanto ove si tratti di persone giuridiche o di associazioni aventi nell'oggetto sociale l'esercizio di attività circensi.

Il soggetto che intende installare un complesso circense deve essere titolare della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Requisiti morali

Per esercitare l'attività circense è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le autorizzazioni non sono pertanto rilasciabili a:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Chiunque intenda allestire temporaneamente un circo deve presentare apposita istanza in competente bollo allo Sportello Unico Attività Produttive nel cui territorio intende installare lo stesso, esclusivamente su modello PS41 "Domanda per il rilascio di concessione temporanea per occupazione suolo pubblico per l'esercizio di circhi". L'istanza deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, pena

l'irricevibilità della stessa, nei termini previsti dal regolamento comunale in materia. Il regolamento comunale in materia può altresì prevedere un periodo di occupazione massima al quale è necessario uniformarsi.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a produrre tutta la documentazione tecnica relativa alla struttura e agli impianti utilizzati (ad es. certificato di collaudo e corretto montaggio, progetto e dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, piante planimetriche delle strutture ecc) necessaria per l'esame progetto e il sopralluogo di verifica di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

Le spese per le operazioni di collaudo della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (esame progetto e sopralluogo di verifica) sono interamente a carico del richiedente.

E' altresì da corrispondere, da parte del richiedente, il canone per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'installazione avvenga su area pubblica.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.9.2 *Installare temporaneamente uno spettacolo viaggiante (attrazione)*

Definizione

Sono considerate "attività di spettacolo viaggiante" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo d'attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

Le singole attività dello spettacolo viaggiante (attrazioni) sono definite e comprese nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale approvato con decreto del 23 aprile 1969 e s.m.i.

Per "parco di divertimento" si intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.";
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizione su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- Regolamento comunale per le concessioni delle aree comunali per l'installazioni di spettacoli viaggianti, circensi e di parchi divertimento, ove vigente.

Prerequisiti

Le autorizzazioni di polizia sono personali e possono essere rilasciate alle persone giuridiche o alle associazioni attraverso i loro legali rappresentanti: in quest'ultimo caso soltanto ove si tratti di persone giuridiche o di associazioni aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

Il soggetto che intende installare un complesso circense deve essere titolare della licenza di esercizio di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Requisiti morali

Per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le autorizzazioni non sono pertanto rilasciabili a:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Chiunque intenda allestire temporaneamente uno spettacolo viaggiante deve presentare apposita istanza in competente bollo allo Sportello Unico Attività Produttive nel cui territorio intende installare lo stesso, esclusivamente su modello PS40 "Domanda di concessione temporanea per occupazione di suolo pubblico

per l'esercizio di spettacolo viaggiante". L'istanza deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, pena l'irricevibilità della stessa, nei termini previsti dal regolamento comunale in materia. Il regolamento comunale in materia può altresì prevedere un periodo di occupazione massima al quale è necessario uniformarsi.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

Ogni attrazione dello spettacolo viaggiante, prima di essere messa in esercizio, deve aver ottenuto un codice identificativo.

Deve inoltre essere registrata presso il Comune che ha assegnato il codice identificativo.

Per le attrazione dello spettacolo viaggiante "nuove", la registrazione con conseguente attribuzione del codice identificativo deve avvenire prima dell'effettiva messa in esercizio; per le attrazioni dello spettacolo viaggiante "esistenti", la registrazione con conseguente attribuzione del codice identificativo doveva avvenire entro il 30 giugno 2013.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.9.3 Ottenere la registrazione ed il codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante

Definizione

Il Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 (entrato in vigore in data 11/12/2007) ha previsto l'obbligo della registrazione per tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante, siano esse "nuove" (ossia poste in esercizio dopo la data dell'11.12.2007) oppure "esistenti" (ossia poste in esercizio sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore del succitato Decreto Ministeriale). Per le attrazioni nuove la registrazione, con la conseguente assegnazione del codice identificativo, deve essere ottenuta prima dell'effettiva messa in esercizio, mentre per quelle esistenti (ai fini della prosecuzione dell'attività), doveva essere ottenuta entro il 30 giugno 2013.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.";
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizione su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni";
- Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"
- D.M. 16 giugno 2008 "Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratico, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007";
- Circolari Ministero dell'Interno Prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009 e dell'11 giugno 2013;
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2012 "Modifiche ed integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Prerequisiti

L'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc.

In caso di attrazione esistente, è il gestore della attrazione, ovvero il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), a dover presentare l'istanza di registrazione.

L'istanza di registrazione deve essere presentata:

per le attrazioni nuove:

- a) presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione;
- b) presso il Comune nel cui territorio è previsto il primo impiego dell'attrazione;
- c) presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
- d) presso altro Comune ove è resa disponibile per i controlli.

Per le attrazioni esistenti:

- a) presso il Comune nel cui territorio è presente la sede sociale del gestore;
- b) presso il Comune nel cui ambito territoriale è in corso l'impiego dell'attività.

Cosa occorre

Per ottenere la registrazione ed il codice identificativo per attrazione dello spettacolo viaggiante l'interessato deve presentare apposita istanza in competente bollo ed esclusivamente su modello PS46 "Registrazione e assegnazione del codice identificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante". L'istanza deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, pena l'irricevibilità della stessa, almeno nei termini previsti dal regolamento comunale vigente in materia.

Istruzioni per la compilazione

Il modello deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

Note

Nel procedimento in questione è contemplato l'intervento della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tale Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
- b) identifica l'attività rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

Pertanto, contestualmente alla presentazione del modello, andrà allegata tutta la documentazione tecnica prevista (es. certificazioni, disegni, verbali di collaudo ecc.).

Ottenuta la registrazione, sull'attività deve essere collocata, a cura e spese del gestore, apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile.

Un'attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.

Il modello PS46 andrà utilizzato anche nei seguenti casi:

- a) in caso di subingresso nell'azienda/ acquisto dell'attrazione (per richiedere la voltura degli atti di registrazione).
- b) in caso di cessione, vendita o dismissione dell'attrazione (per darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo). In caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa metallica o certificarne l'avvenuta distruzione.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.10 Taxi, noleggi e rimesse

3.10.1 Iniziare l'attività di noleggio con conducente

Definizione

Il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o per un determinato viaggio senza limiti territoriali. Inoltre, durante il viaggio, le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite, ma il presupposto basilare è che l'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale, anche se diretto verso qualunque destinazione.

Il servizio può essere espletato con natanti. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco per quanto riguarda i natanti.

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Legge 15 gennaio 1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada";
- Legge Regionale 14 luglio 2009 n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";
- Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea- servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale".

Prerequisiti

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni sono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo (o del natante) che possono gestire in forma singola o associata, e la disponibilità di rimessa (o di pontile d'attracco) per il ricovero del mezzo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune (a seguito di decadenza, rinuncia o revoca) una o più autorizzazioni -per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione- e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURL).

Per inoltrare la domanda di partecipazione al bando pubblico il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente;
- certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;
- idoneità professionale, cioè iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici presso la Camera di Commercio Industria Artigianato della provincia in cui è ubicato il Comune che ha emanato il bando;
- disponibilità di rimessa (o di pontile d'attracco) per il ricovero del mezzo;
- età prevista dal vigente Codice della Strada per il possesso della patente di guida (alla data della domanda);

- non aver trasferito l'autorizzazione negli ultimi cinque anni;
- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi.

Requisiti morali

Il richiedente il provvedimento autorizzativo deve essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le autorizzazioni non sono pertanto rilasciabili a:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di

vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);

- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Per inoltrare la domanda di partecipazione al bando pubblico, il richiedente dovrà compilare esclusivamente il modello che sarà allegato allo stesso.

Istruzioni per la compilazione

Nella compilazione del modello il richiedente dovrà indicare le proprie generalità complete e dichiarare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati) allo Sportello Unico Attività Produttive deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata ed è riferita ad un singolo veicolo o natante.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

Il servizio dovrà essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore familiare od eventualmente da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 21/1992.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente tale attività.

3.10.2 Subentrare nell'attività di noleggio con conducente

Definizione

Per "subentro" nell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente s'intende il trasferimento della stessa dal titolare ad altra persona, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività. Il subentro può avvenire:

- a) per atto tra vivi (con atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- b) a causa di morte del titolare

Normativa

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Legge 15 gennaio 1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada";
- Legge Regionale 14 luglio 2009 n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";
- Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea- servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale".

Prerequisiti

Nel caso di subentro per atto tra vivi l'autorizzazione è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività e quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Nel caso di subentro per morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione del Comune ed entro il termine massimo di due anni.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il contratto di gestione (stipulato nelle forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata) deve essere regolarmente registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

- copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, ossia:
 - patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente;
 - certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - idoneità professionale, cioè iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui è ubicato il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui si intende subentrare;
 - disponibilità di rimessa (o di pontile d'attracco, in caso di natante) per il ricovero del mezzo;
 - età prevista dal vigente Codice della Strada per il possesso della patente di guida (alla data della domanda);
 - non aver trasferito l'autorizzazione negli ultimi cinque anni
 - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi.

Requisiti morali

Il richiedente il provvedimento autorizzativo deve essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le autorizzazioni non sono pertanto rilasciabili a:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;

- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Per inoltrare l'istanza di subentro, il soggetto che subentra ed il titolare dell'autorizzazione devono compilare (ognuno per le parti di propria competenza) esclusivamente il modello PS24 "Richiesta di subentro nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente", in competente bollo.

Istruzioni per la compilazione

Nella compilazione del modello il richiedente dovrà indicare le proprie generalità complete e dichiarare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività. Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà compilare le proprie parti di interesse, incluse le motivazioni o cause per cui avviene la cessione dell'azienda.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati) allo Sportello Unico Attività Produttive deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Il subentrante nell'autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dalla volturazione del titolo.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

3.10.3 Iniziare l'attività di noleggio con conducente a mezzo autobus

Definizione

Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

Gli autobus sono gli autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente.

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 " Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
- Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n°291 del 25 novembre 2011 "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- Decreto Dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2012 "Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC";
- Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010 "Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)";
- Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 giugno 2012, n. 5/2012 "Regolamento (CE) n. 1073/2009. Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus".

Prerequisiti

La direzione dell'attività deve essere affidata a un direttore tecnico. Egli deve soddisfare i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale (articolo 3 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395). Il direttore tecnico può svolgere l'incarico in una sola impresa e può essere:

- l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
- un socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- il titolare dell'impresa individuale;
- un familiare o un collaboratore dell'impresa familiare;
- una persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale sono state espressamente conferite le relative attribuzioni.

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Requisiti morali

Il richiedente il provvedimento autorizzativo deve essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le autorizzazioni non sono pertanto rilasciabili a:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;

- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Requisiti dei conducenti

I conducenti degli autobus adibiti al servizio possono essere (articolo 6 della Legge 11/08/2003, n. 218):

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali consentite dalla legge per lavoro temporaneo;
- titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

Per autotrasportare persone e cose su veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è obbligatorio possedere la qualificazione iniziale e partecipare alla formazione periodica per ottenere la carta di qualificazione del conducente.

I conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale (articolo 116 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285):

- di tipo KA se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria A1, A2 o A;
- di tipo KB se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria B1 o B.

Requisito di onorabilità

Il requisito di onorabilità è valido se, oltre che dal direttore tecnico, è posseduto anche (articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395):

- dall'amministratore unico, oppure dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

Questo requisito non è valido o smette di esserlo nei casi descritti nell'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395.

Requisito di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal direttore tecnico. L'idoneità consiste nel conoscere le materie riportate nell'Allegato I del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395. È accertata con il superamento di un esame, le cui modalità sono definite dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395 (articolo 7 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395).

Requisito di capacità finanziaria

Il requisito di capacità finanziaria (art. 7 del Regolamento CE 1071/2009 e art. 7 del D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 291/2011) è valido se c'è disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a:

- 9.000 euro: quando l'impresa ha la disponibilità di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada, a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente;
- 5.000 euro: per ogni autoveicolo supplementare.

Per accertare l'esistenza della capacità finanziaria, il SUAP valuta:

- i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti;
- tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata;
- i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni;
- il capitale di esercizio.

La prova della sussistenza del requisito può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese bancarie. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 22/12/2000, n. 395.

Requisito di stabilimento

Il requisito di stabilimento sussiste se (articolo 5 del Decreto Ministeriale 25/11/2011 e articolo 1 del Decreto Ministeriale 25/01/2012):

- il richiedente dispone di una sede effettiva e stabile situata in Italia (fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria);
- una volta concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, il richiedente dispone a idoneo titolo, in base alle disposizioni vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009;
- il richiedente svolge in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli del punto precedente presso una sede operativa situata in Italia.

Il Decreto Ministeriale 25/01/2012 stabilisce in dettaglio tutte le modalità necessarie e richieste per attestare il requisito.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), su apposito modello comunale.

Istruzioni per la compilazione

Il modello comunale SCIA deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

3.10.4 Iniziare l'attività di taxista

Definizione

Il servizio di taxi ha le seguenti caratteristiche:

- ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
- si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
- lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
- il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

Normativa di riferimento

- Legge 15 gennaio 1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada";
- Legge Regionale 14 luglio 2009 n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";
- Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea-taxi, ove vigente.

Prerequisiti

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato all'ottenimento della licenza comunale. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune (a seguito di decadenza, rinuncia o revoca) una o più licenze - per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione - e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURL).

Per inoltrare la domanda di partecipazione al bando pubblico il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- b) rispettare le norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni) relativamente alla conduzione di autoveicoli adibiti a taxi;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea - Sezione autovetture, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui è ubicato il Comune che ha emanato il bando pubblico;
- d) avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza;
- e) avere la piena capacità di agire;
- f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune.

Cosa occorre

Per la presentazione della domanda di partecipazione al bando pubblico, il richiedente dovrà compilare esclusivamente il modello che sarà allegato al bando, in competente bollo.

Istruzioni per la compilazione

Nella compilazione del modello il richiedente dovrà indicare le proprie generalità complete, dichiarare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività ed allegare la documentazione richiesta.

L'invio di una pratica (modello e allegati) allo Sportello Unico Attività Produttive deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Nel caso di assegnazione della licenza il titolare deve iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

La licenza di esercizio ha validità illimitata ed è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

3.10.5 Subentrare nell'attività di taxista

Definizione

Per "subentro" nella licenza di taxista s'intende il trasferimento della stessa dal titolare ad altra persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività. Il subentro può avvenire:

- a) per atto tra vivi (per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- b) a causa di morte del titolare.

Normativa di riferimento

- Legge 15 gennaio 1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada";
- Legge Regionale 14 luglio 2009 n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti";
- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";
- Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea-taxi, ove vigente.

Prerequisiti

Nel caso di subentro per atto tra vivi la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata a seguito di compravendita o affitto dell'azienda, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività. Per poter cedere l'azienda il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Nel caso di subentro per morte del titolare ("mortis causa"), la licenza, entro il termine massimo di due anni e previa autorizzazione del Comune:

- può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso (qualora in possesso dei requisiti prescritti);
- può essere trasferita a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea – Sezione autoveicoli, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede il comune che ha rilasciato la licenza, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Premesso quanto sopra, i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, che devono sussistere in capo al cessionario (o all'erede), sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- b) rispettare le norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni) relativamente alla conduzione di autoveicoli adibiti a taxi;

- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea – Sezione autovetture-, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui è ubicato il comune che ha rilasciato la licenza in cui si intende subentrare;
- d) avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza;
- e) avere la piena capacità di agire;
- f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune.

Cosa occorre

Per presentare l'istanza di subentro, il soggetto che subentra ed il titolare della licenza dovranno compilare (ognuno per le parti di propria competenza) esclusivamente il modello PS21 "Richiesta di subentro nella licenza per l'esercizio dell'attività di tassista".

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS21 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse e di indicare i dati richiesti.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati) allo Sportello Unico Attività Produttive deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Il subentrante nella licenza deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro il termine indicato nel regolamento comunale di riferimento (se esistente).

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

3.10.6 Iniziare l'attività di noleggio senza conducente

Definizione

Il noleggio senza conducente di veicoli è l'attività professionale esercitata da colui che dà in locazione al cliente uno o più tra i seguenti mezzi:

- autovetture;
- autocaravan o roulotte;
- motoveicoli;
- biciclette;
- ciclomotori;
- veicoli a trazione animale;
- natanti.

Questa attività può essere esercitata a pagamento o a titolo gratuito, a seconda delle esigenze del cliente.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 n. 481 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".

Prerequisiti

Per esercitare l'attività di noleggio senza conducente è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);

- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA" del modulo PS31.

3.10.7 Iniziare l'attività di rimessa veicoli

Definizione

Per rimessa si intende il luogo chiuso o all'aperto destinato alla custodia di veicoli (dalla bicicletta, alla roulotte/caravan) o natanti per la quale viene corrisposto un compenso.

Gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l'obbligo della tenuta dell'apposito registro.

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse".

Prerequisiti

Per i locali sede dell'attività devono essere dichiarati/accertati i seguenti requisiti:

- titolo di disponibilità;
- rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi;
- rispetto delle norme di polizia urbana, igienico sanitarie e di prevenzione incendi.

Requisiti morali

Per esercitare l'attività di rimessa veicoli è indispensabile essere esenti da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

La SCIA non può essere resa validamente da:

- chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o per resistenza all'autorità e a chi non può provare la buona condotta.

Inoltre, non devono sussistere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);

- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive, prima dell'inizio dell'attività, apposita Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), utilizzando esclusivamente il modello PS31.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS31 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La SCIA ha validità illimitata.

Costituisce titolo valido per intraprendere l'attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.

Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.

Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.

È fatto obbligo al dichiarante di comunicare ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività, compilando rispettivamente il Quadro 2 "VARIAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'" o il Quadro 3 "CESSAZIONE ATTIVITA" del modulo PS31.

Non occorre possedere la documentazione relativa al rischio incendio se la superficie complessiva coperta è inferiore a 300 metri quadrati. Se la superficie coperta supera i 300 metri quadrati, è necessario possedere la documentazione relativa al rischio incendio di cui al Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.

3.11 Attività produttive di altro genere

3.11.1 Attività industriali ed artigianali in genere

Definizione

Chiunque intenda utilizzare costruzioni ed aree per iniziare una qualsiasi "attività produttiva", compreso il deposito di un determinato materiale, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA).

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione/segnalazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Normativa

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Articolo 272, comma 1);
- Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - Scarichi acque - Impatto acustico";
- Regolamento della Regione Campania 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie" (allegato A);
- Regolamento Locale di Igiene.

Prerequisiti

In linea generale non devono sussistere nei confronti del soggetto che presenta la SCIA, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):

- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
- il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
- tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
- a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

Cosa occorre

Occorre inviare preventivamente allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione Certificata Inizio/ Modifica Attività (SCIA), che deve obbligatoriamente essere compilata on line utilizzando l'apposito portale regionale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

Istruzioni per la compilazione

Il modello di Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività (SCIA mod. A) deve essere compilato in ogni parte (avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse) e corredato dagli allegati richiesti, inclusa l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti sanitari richiesti dall'Azienda Sanitaria Locale nel caso in cui l'attività comprenda il settore alimentare.

Per l'avvio di una nuova ed ulteriore attività produttiva in aggiunta a quella già in essere in uno stabilimento produttivo già attivo (e che quindi ha già presentato SCIA per l'attività in essere), occorre presentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività, indicando l'attività che viene aggiunta (con relativo codice ATECO).

Per modifica di un'attività produttiva in uno stabilimento già in esercizio (e che quindi ha già presentato SCIA per l'attività in essere), occorre presentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio/Modifica Attività, indicando l'attività che viene modificata (con relativo codice ATECO).

La scheda 5 deve essere sempre presentata e compilata in modo regolare e completo da colui che presenta la SCIA per attività industriali, artigianali e depositi di materiale, ed in particolare:

SCARICHI IDRICI: deve essere barrata la pertinente casella relativa a tipologia e recapito dello scarico e devono essere riportati gli estremi e la data dell'autorizzazione allo scarico.

Per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) o assimilate (indicate nell'allegato A al regolamento regionale 3/2006), l'autorizzazione all'esecuzione dell'allacciamento alla rete fognaria deve essere acquisita prima della richiesta agibilità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: deve essere barrata la pertinente casella relativa alla tipologia delle emissioni e devono essere riportati gli estremi e la data o della comunicazione per attività scarsamente rilevante o dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività in deroga o dell'autorizzazione ordinaria

INDUSTRIE INSALUBRI: se l'attività economica esercitata rientra tra le industrie insalubri indicate nel decreto ministeriale 5/09/1994, deve essere barrata la pertinente casella (nella relazione tecnica dovranno essere precisate quali attività e fasi, esercitate nello stabilimento, rientrano tra le industrie insalubri e qual è il numero attribuito dal decreto ministeriale 5/09/1994 a tali attività).

IMPATTO ACUSTICO: la parte relativa alla documentazione di previsione di impatto acustico, deve essere presentata da tutte le attività che non rientrano tra quelle riportate nell'allegato B al DPR 227/2011.

Note

Non sono tenuti a presentare la SCIA coloro che esercitano le seguenti attività economiche non alimentari:

piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a tre addetti adibiti a prestazioni lavorative i quali:

- ◆ non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (*non rientrano tra tali attività quelle classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i*);
- ◆ non abbiano scarichi di acque reflue industriali (*rientrano tra tali attività quelle riportate nell'allegato A al regolamento regionale 3/2006*);
- ◆ non producano rifiuti speciali pericolosi;
- ◆ non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente (*rientrano tra tali attività quelle riportate nell'allegato B al DPR 227/2011*);
- ◆ non rientrino tra le industrie insalubri riportate nel decreto ministeriale 5/09/1994.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nei casi di cui sopra l'elettricista, il riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili.

3.11.2 *Richiedere il nulla osta per chiusura per ferie di una tabaccheria*

Definizione

Una tabaccheria che vuole usufruire del normale periodo di ferie estive deve presentare richiesta ferie da consegnare all'Amministrazione comunale per il relativo nulla osta.

Normativa

- Legge 8 agosto 1977, n. 556 "Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095" (art.19).

Prerequisiti

Essere titolare o gestore di una tabaccheria.

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive apposta richiesta ferie, utilizzando eventualmente anche la modulistica fornita dall'Associazione di categoria di appartenenza del richiedente, in competente bollo.

Istruzioni

Il modello/richiesta deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Note

L'incaricato dell'ufficio provvederà ad apporre il visto comunale sulla richiesta presentata dal richiedente. Successivamente la domanda dovrà essere ritirata ed inviata, a cura del richiedente, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato territorialmente competente (per la provincia di Castelpoto è l'Ispettorato Compartimentale di Parma).

Si ricorda l'obbligo dell'esposizione, durante il periodo di chiusura, di un cartello indicante le rivendite e/o la ricevitoria lotto più vicine che rimarranno aperte, che dovranno essere preventivamente contattate per non correre il rischio di vedersi negato il periodo di ferie prescelto.

Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.11.3 Esercitare l'attività funebre

Definizione

Per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni complesse:

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre svolga anche l'attività di gestione e manutenzione dei cimiteri è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Normativa

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (art. 19);
- Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6 "Regolamento in materia d'attività funebri e cimiteriali" così come modificata dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1, capo IX;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" (Titolo VI, Capo III);
- Delibera di Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n.7/20278 "Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4"

Prerequisiti

L'attività funebre può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, previo inoltre di regolare SCIA comunale al comune ove è situata la relativa sede commerciale. L'esercizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) almeno un auto funebre, conforme alle prescrizioni del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004;
- c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004;
- d) esistenza di un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari (in possesso di specifici requisiti formativi);
- e) dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso di specifici requisiti formativi e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto cui questo si

avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.

I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono quelli stabiliti dalla D.G.R. 21 gennaio 2005 n.7/20278. In particolare è prevista la partecipazione a corsi di formazione svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente, con rilascio di un attestato d'avvenuto superamento delle prove.

Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

- condanna definitiva per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
- condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
- condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
- condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

Le condizioni ostative di cui sopra riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data del 10 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del regolamento regionale n.6/2004) dovevano adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre svolga anche l'attività di gestione e manutenzione dei cimiteri è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Cosa occorre

Occorre inviare allo Sportello Unico Attività Produttive apposita Segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l'apposito modello comunale.

Istruzioni

Il modello SCIA comunale deve essere compilato in ogni parte avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati se previsti) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare al S.U.A.P. ogni modifica o l'eventuale cessazione dell'attività compilando le parti rispettivamente dedicate nel modello P0L0.

I locali dove viene svolta l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quelle previste dai P.G.T. comunali.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di igiene pubblica.

3.12 Fiere e commercio su aree pubbliche

3.12.1 Effettuare una manifestazione fieristica

Definizione

Si definiscono "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali svolte in via ordinaria (in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale), volte alla presentazione, alla promozione o alla commercializzazione di beni e servizi, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, destinate a visitatori generici o ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- 1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- 2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- 3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

Normativa

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (artt. 120 - 132)";
- Regolamento regionale 12 aprile 2003 "Attuazione della l.r. 10.12.2002, n. 30 Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

Prerequisiti

L'attività fieristica è libera. Chiunque può organizzare una manifestazione fieristica in luoghi che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate.

In base alla normativa in materia di manifestazioni fieristiche, si definiscono "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

Cosa occorre

I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere manifestazioni fieristiche devono darne comunicazione al Comune ove intendono svolgere l'evento, almeno 60 giorni prima della data d'effettuazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica regionale che dovrà essere regolarmente compilata e inviata telematicamente attraverso il portale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica).

La comunicazione va presentata:

- alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
- al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

Decorsi 60 giorni dalla comunicazione, senza il diniego da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, la manifestazione può essere regolarmente effettuata. La comunicazione alla Regione può avvenire in qualunque momento nel corso dell'anno.

Istruzioni per la compilazione

Il modello regionale deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse. È necessario allegare copia del programma della manifestazione, con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, convegni seminari ed altri eventi collaterali.

Note

Qualora la manifestazione fieristica non si svolga all'interno di un quartiere fieristico idoneo, per lo svolgimento della stessa si renda necessaria anche l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Pertanto andrà compilata anche la sezione del modulo relativa a tale richiesta indicando le vie e le piazze che si intendono occupare, la durata e le modalità di occupazione nonché altre particolari necessità (ad es. spostamento operatori commerciali, permessi di transito veicoli, richiesta deroga rumori, ecc.).

Ai sensi dell'art.130 della L.R. 6/2010, in caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria fino a ventimila euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a centomila euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
- c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.12.2 *Richiedere l'attribuzione o la conferma della qualifica per una manifestazione fieristica*

Definizione

Si definiscono "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali svolte in via ordinaria (in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale), volte alla presentazione, alla promozione o alla commercializzazione di beni e servizi, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, destinate a visitatori generici o ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.

Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

- 1) "fiere generali", senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
- 2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- 3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.

Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La Regione provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della normativa comunitaria.

Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con apposito regolamento.

Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei Comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione annuale del calendario fieristico regionale.

Normativa

- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (artt. 120 - 132)";
- Regolamento regionale 12 aprile 2003 "Attuazione della l.r. 10.12.2002, n. 30 Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"

Prerequisiti

L'attività fieristica è libera. Chiunque può organizzare una manifestazione fieristica in luoghi che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate.

In base alla normativa in materia di manifestazioni fieristiche, si definiscono "organizzatori di manifestazioni", i soggetti pubblici o privati, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

Cosa occorre

Gli organizzatori di una manifestazione fieristica che intendono far inserire la stessa nel relativo calendario fieristico devono utilizzare esclusivamente l'apposita modulistica regionale che dovrà essere regolarmente compilata e inviata telematicamente attraverso il portale MUTA (o altra analoga piattaforma informatica), entro il 30 aprile dell'anno precedente alla realizzazione della fiera:

- alla Regione per la richiesta di qualifica regionale;
- al Comune per la richiesta di qualifica locale.

In caso contrario si perde il diritto di ottenere la qualifica e il conseguente inserimento nel calendario regionale, nazionale, ecc.. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica.

Istruzioni per la compilazione

Il modello regionale deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse. È necessario allegare copia del programma della manifestazione, con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, convegni seminari ed altri eventi collaterali.

Note

La Regione Campania è l'Ente che riconosce o conferma la qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali e le pubblica nel calendario fieristico regionale.

Viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
- b) registrazione della provenienza degli espositori nella precedente edizione da almeno cinque province della regione.

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale.

Il Comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Campania;
- b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Campania.

Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche locali comunicano al Comune la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica locale.

Il Comune deve trasmettere a Regione Campania i dati delle manifestazioni locali in modo che anche esse possano essere pubblicate annualmente nel calendario fieristico regionale.

Il calendario fieristico regionale è stilato da Regione Campania entro il 30 novembre di ogni anno e contiene le date, le località, la denominazione e le principali caratteristiche delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo. Il calendario serve ai cittadini per conoscere tutti gli eventi fieristici che si svolgono in Campania.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.13 Ascensori e Montacarichi

3.13.1 *Mettere in esercizio un nuovo ascensore e/o montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili*

Definizione

Ascensore: trattasi di un apparecchio a motore, munito di comandi alloggiati al suo interno (o alla portata di una persona che si trova al suo interno), che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi.

L'ascensore può trasportare:

- solo persone;
- persone e cose;
- soltanto cose.

Montacarichi: trattasi di un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi alloggiati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

Piattaforma elevatrice per disabili: trattasi di un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.

Normativa di riferimento

- Circolare 14 aprile 1997 n. 157296 "Circolare esplicativa per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1996 n. 459 ai montacarichi e alle piattaforme elevatrici per disabili";
- Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Prerequisiti

Il proprietario o legale rappresentante dell'impianto (ad es. l'amministratore nel caso sia inserito in un immobile condominiale) per la messa in esercizio di un nuovo ascensore e/o di montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili deve:

- a) aver affidato la manutenzione dell'impianto ad una ditta abilitata;
- b) aver nominato un soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- c) essere in possesso della dichiarazione di conformità di cui all'art.6, comma 5, del DPR 30.04.1999 n.162 rilasciata dall'installatore dell'ascensore oppure essere in possesso della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 24.07.1996 n.459 rilasciata dal costruttore del montacarichi o dal costruttore della piattaforma elevatrice per disabili.

Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dall'allegato I del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162.

Cosa occorre

Per la messa in esercizio di un nuovo ascensore e/o un montacarichi o una piattaforma elevatrice per disabili è necessario inoltrare apposita comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto, utilizzando esclusivamente il modello PS50 "Comunicazione per Ascensori e Montacarichi" e richiedere contestualmente l'assegnazione del relativo numero di matricola.

Il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta, comunicherà il numero di matricola assegnato all'impianto.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS50 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

Al modello va allegato:

- copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del DPR 30.04.1999, n.162 (nel caso di installazione di ascensore);
- copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 24.07.1996 n.459 (nel caso di installazione di montacarichi o piattaforme elevatrici per disabili);
- copia della dichiarazione di accettazione dell'incarico del verificatore dell'impianto.

L'inoltro del modello e degli allegati allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Il libretto di impianto, che deve essere messo a disposizione all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione, le dichiarazioni di conformità e la comunicazione del Comune al proprietario o legale rappresentante dell'impianto relativa al numero di matricola assegnato all'impianto.

Gli impianti che alla data di entrata in vigore del DPR 162/99 (25.06.1999) sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti conformi alle norme vigenti alla data del 25.06.1999, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro il 30.06.2001, il proprietario o il suo legale rappresentante avevano trasmesso al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del DPR 162/1999;
- c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
- d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

Non rientrano nella categorie degli ascensori e montacarichi, e pertanto sono previste specifiche procedure diverse da quelle sopra riportate, i seguenti apparecchi (articolo 1 del DPR 162/1999):

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1999 n. 162;

- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati all'interno di mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.13.2 *Mantenere in esercizio un ascensore e/o un montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili o comunicarne gli aggiornamenti*

Definizione

Ascensore: trattasi di un apparecchio a motore, munito di comandi alloggiati al suo interno (o alla portata di una persona che si trova al suo interno), che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi.

L'ascensore può trasportare:

- solo persone;
- persone e cose;
- soltanto cose.

Montacarichi: trattasi di un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi alloggiati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

Piattaforma elevatrice per disabili: trattasi di un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.

Per mantenere l'impianto e il suo normale funzionamento, il proprietario o il legale rappresentante (ad es. l'amministratore nel caso sia inserito in un immobile condominiale), devono affidare la manutenzione di tutto il sistema ad un soggetto specializzato che può essere:

- una persona munita di certificato di abilitazione;
- una ditta specializzata;
- un operatore comunitario con apposita specializzazione.

Tutti i soggetti di cui sopra devono intervenire con personale abilitato.

Normativa di riferimento

- Circolare 14 aprile 1997 n. 157296 "Circolare esplicativa per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1996 n. 459 ai montacarichi e alle piattaforme elevatrici per disabili";
- Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Prerequisiti

Si deve effettuare una nuova comunicazione volta all'aggiornamento dei dati precedentemente inviati al Comune, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- è cambiato il proprietario o legale rappresentante dell'impianto;
- l'impianto viene messo fuori servizio a tempo indeterminato;
- l'impianto già messo fuori servizio a tempo indeterminato, viene rimesso in servizio;

- è cambiata la ditta a cui è stata affidata la manutenzione dell'impianto;
- è cambiato il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto;
- all'impianto sono state apportate modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione quali, ad esempio, il cambiamento di velocità, il cambiamento di portata, il cambiamento di corsa, il cambiamento del tipo di azionamento, la sostituzione di parti, ecc.
- l'impianto è stato demolito.

Cosa occorre

Per il mantenimento in esercizio di un ascensore o un montacarichi (oppure di una piattaforma elevatrice per disabili) quando sono cambiati i dati precedentemente comunicati al Comune, è necessario inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive una nuova comunicazione di aggiornamento utilizzando esclusivamente il modello PS50 "Comunicazione per Ascensori e Montacarichi".

Copia della comunicazione di aggiornamento deve essere inviata anche al soggetto competente per le verifiche periodiche sull'impianto.

Istruzioni per la compilazione

Il modello PS50 deve essere compilato in ogni parte, avendo cura di contrassegnare tutte le caselle di interesse.

L'inoltro del modello e dei relativi allegati allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

Il libretto di impianto, che deve essere messo a disposizione all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione, le dichiarazioni di conformità, la comunicazione del proprietario o legale rappresentante dell'impianto al comune e la comunicazione del comune al proprietario o legale rappresentante dell'impianto relativa al numero di matricola assegnato all'impianto.

Non rientrano nella categorie degli ascensori e montacarichi, e pertanto sono previste specifiche procedure diverse da quelle sopra riportate, i seguenti apparecchi (articolo 1 del DPR 162/1999):

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1999 n. 162;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati all'interno di mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.

L'inizio di tale attività non è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.

3.14 Impianti di distribuzione di carburanti

3.14.1 Aprire un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico

Definizione

L'impianto di distribuzione carburanti è il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

Per "carburanti" si devono intendere le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 128, e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA).

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al Decreto legislativo n. 32/1998.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive";
- Decreto 17 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Delibera di Consiglio Regionale 12 maggio 2009 n. VIII/834 "Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti";
- Delibera di Giunta Regionale 11 giugno 2009 n. VIII/9590 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti";
- Piano del Governo del Territorio (Piano delle Regole)

Prerequisiti

L'autorizzazione per l'apertura degli impianti di distribuzione carburanti è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri, dei requisiti e delle procedure di cui agli artt. 87 , 87 bis e 87 ter della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto diciotto anni;
- essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea, oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Inoltre non devono sussistere, nei confronti dei soggetti interessati, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Nel caso di società la dichiarazione per l'accertamento antimafia va resa, a seconda del tipo di società da:

- società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie);
- società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):
 - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);
 - a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2001);
- società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato;
- società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
- G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate.

In caso di società i requisiti devono posseduti, oltre che dai soggetti sopra indicati, anche dalle altra persone specificatamente preposta all'attività di distribuzione dei carburanti.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia secondo le norme regionali e comunali vigente in materia.

Cosa occorre

La richiesta di provvedimento unico (per la costruzione dell'impianto e contestualmente per l'autorizzazione amministrativa alla vendita di carburante) ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 è costituito dai seguenti modelli:

- a) Impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico (mod. P0E1);
- b) Richiesta di permesso di costruire per opere di nuova costruzione o titolo edilizio equipollente.

Alla richiesta di autorizzazione petrolifera vanno allegati documenti ed elaborati di cui agli art. 3 e 4 della D.G.R. 11.06.2009 n. 8/9590.

Istruzioni per la compilazione

I soggetti che intendono installare un distributore di carburante ad uso pubblico devono presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modello P0E1 "Impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico" unitamente alla richiesta di provvedimento abilitativo di natura edilizia se previsto. Le stesse andranno presentate seguendo la procedura di cui all'art. 7 e seguenti del D.P.R. 160/2010.

L'istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico incaricato che ha realizzato il progetto; copia dell'istanza, con esclusione degli allegati, è contestualmente trasmessa agli uffici regionali.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La richiesta di provvedimento unico ai fini della realizzazione dell'impianto segue la procedura di conferenza di servizi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal Comune e composta dai rappresentanti designati dal Comune, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dall'Ufficio della Dogane competente per territorio, dall'ASL e da ARPA competenti per territorio.

In attesa del collaudo il Comune può autorizzare, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni, eventualmente prorogabili. A tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.

I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.

I gestori espongono altresì, in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita secondo un ordine predeterminato (Decreto 17 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico). L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

Sono soggette a preventiva autorizzazione del Comune le modifiche degli impianti concernenti:

- aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- ristrutturazione totale dell'impianto;
- trasformazione di impianto da servito in impianti di cui all'art. 82, comma 1 lett. f).

Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle sopra indicate, è soggetta a comunicazione da inoltrare al Comune competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai Vigili del Fuoco, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Locale e all'Agenzia delle Dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

3.14.2 Aprire un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato

Definizione

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra.

Tali impianti devono essere:

- completi di erogatore;
- di tipo omologato ai sensi della normativa vigente;
- ubicati in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo;
- destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinati ai carburanti agevolati per uso agricolo.

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 07.09.2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive"
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- Delibera di Consiglio Regionale 12 maggio 2009 n. VIII/834 "Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;
- Delibera di Giunta Regionale 11 giugno 2009 n. VIII/9590 "Procedure amministrative relative all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti";
- Piano del Governo del Territorio (Piano delle Regole)

Prerequisiti

L'autorizzazione per l'apertura degli impianti privati è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 83 della L.R. 6/2010, ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative a:

- alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;
- alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia secondo le norme regionali e comunali vigenti in materia.

Cosa occorre

La richiesta di provvedimento unico (per la costruzione dell'impianto e contestualmente per l'autorizzazione amministrativa alla vendita di carburante) ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 è costituito dai seguenti modelli:

- a) Impianto di distribuzione carburanti ad uso privato (mod. POE2);
- b) Richiesta di permesso di costruire per opere di nuova costruzione o titolo edilizio equipollente.

La domanda di autorizzazione in competente bollo, va rivolta al Comune dove si intende insediare l'attività e deve contenere tutti i gli elementi di cui all'art. 21 della D.G.R. 11.06.2009 n. 8/9590.

Alla richiesta di autorizzazione petrolifera vanno allegati i documenti ed elaborati elencati all'art. 21 della D.G.R. 11.06.2009 n. 8/9590.

Istruzioni per la compilazione

I privati che intendono installare un distributore di carburante devono presentare apposita istanza, utilizzando il modello P0E2 "Impianto di distribuzione carburanti ad uso privato" unitamente alla richiesta di provvedimento abilitativo di natura edilizia se previsto. Le stesse andranno presentate seguendo la procedura di cui all'art. 7 e seguenti del D.P.R. 160/2010.

L'inoltro di una pratica (modello e allegati) allo S.U.A.P. deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Note

La richiesta di autorizzazione per l'apertura dell'impianto segue la procedura di conferenza di servizi di cui alla Legge 241/1990.

Per questa tipologia di impianti ad uso privato vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal Comune e composta dai rappresentanti designati dal Comune, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, dall'Ufficio della Dogane competente per territorio, dall'ASL e da ARPA competenti per territorio.

In attesa del collaudo il Comune può autorizzare, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni, eventualmente prorogabili. A tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.